

## CXXIII. SEDUTA

(Pomeridiana)

MERCOLEDÌ 19 NOVEMBRE 1952

Presidenza del Presidente BONFIGLIO GIULIO

## INDICE

Alta Corte per la Sicilia (Comunicazione di decisione)

Comunicazione del Presidente

Disegno di legge: « Norme integrative per i concorsi del personale sanitario degli ospedali della Regione siciliana » (178) e della proposta di legge: « Applicazione nel territorio della Regione siciliana della legge 4 novembre 1951, n. 1188, concernente la ratifica con modificazioni ed aggiunte del D. L. 3 maggio 1948, n. 949, concernenti norme transitorie per i concorsi del personale sanitario degli ospedali » (128) (Seguito della discussione):

PRESIDENTE . . . . . 3646, 3647, 3649, 3652, 3653, 3654, 3655  
3659, 3660, 3661, 3663, 3664, 3665, 3666  
3667, 3668, 3671

LANZA . . . . . 3647, 3650, 3653, 3657, 3663

OCCHIPINTI . . . . . 3647, 3651, 3656, 3657, 3661, 3664, 3665  
3670NAPOLI . . . . . 3648, 3656, 3659, 3660, 3662, 3663, 3664  
3668, 3671MARINO, Presidente della Commissione . . . . . 3649, 3652  
3658, 3664, 3667, 3668

BENEVENTANO . . . . . 3649, 3654, 3658, 3660, 3669

PETROTTA, Assessore all'igiene ed alla  
sanità . . . . . 3651, 3668LA LOGGIA, Vice Presidente della Re-  
gione ed Assessore alle finanze . . . . . 3653, 3659, 3665

MAJORANA CLAUDIO . . . . . 3653

RESTIVO, Presidente della Regione . . . . . 3655, 3657, 3664

GENTILE . . . . . 3655

FRANCHINA . . . . . 3656, 3664

AMATO . . . . . 3660

CRESCIMANNO . . . . . 3662

COSTARELLI . . . . . 3663, 3668

MARE GINA . . . . . 3666

Pag.	RECUPERO, relatore . . . . .	3668
	(Votazione segreta) . . . . .	3671
	(Risultato della votazione) . . . . .	3672
3645	Interrogazione (Annunzio di risposta scritta) . . . . .	3645

## Per il Congresso nazionale della Democrazia cristiana:

OCCHIPINTI . . . . . 3672

## Sui lavori dell'Assemblea:

PRESIDENTE . . . . . 3672  
GENTILE . . . . . 3672

## ALLEGATO

## Risposta scritta ad interrogazione:

Risposta dell'Assessore alle finanze all'interrogazione n. 456 dell'onorevole Pizzo . . . . . 3675

La seduta è aperta alle ore 17,45.

CUTTITTA, segretario ff., dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che, non sorgendo osservazioni, si intende approvato.

## Annunzio di risposta scritta ad interrogazione.

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuta, da parte del Governo, la risposta scritta alla interrogazione numero 456, dell'onorevole Pizzo, e che essa sarà pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna.

## Comunicazione di decisione dell'Alta Corte per la Sicilia.

PRESIDENTE. Comunico che l'Alta Corte per la Sicilia ha respinto in data 22 marzo

1952 il ricorso presentato dal Presidente della Regione il 25 gennaio 1952 avverso la legge nazionale 22 dicembre 1951, n. 1379: « Istituzione di un'imposta unica sui giochi di abilità e sui pronostici disciplinati dal D.L. 14 aprile 1948, n. 496 ».

**Seguito della discussione del disegno di legge:**

« Norme integrative per i concorsi del personale sanitario degli ospedali della Regione siciliana » (178) e della proposta di legge: « Applicazione nel territorio della Regione siciliana della legge 4 novembre 1951, n. 1188 concernente la ratifica con modificazioni ed aggiunte del D. L. 3 maggio 1948, n. 949, concernenti norme transitorie per i concorsi del personale sanitario degli ospedali » (128).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge « Norme integrative per i concorsi del personale sanitario degli ospedali della Regione siciliana », e della proposta di legge « Applicazione nel territorio della Regione siciliana della legge 4 novembre 1951, n. 1188, concernente la ratifica con modificazioni ed aggiunte del D. L. 3 maggio 1948, n. 949, concernenti norme transitorie per i concorsi del personale sanitario degli ospedali » per i quali la Commissione ha elaborato un unico testo.

Ricordo all'Assemblea che nella precedente seduta è stata sospesa la discussione dell'articolo 3 per dar modo alla Commissione di esaminare gli emendamenti a tale articolo presentati.

Rilego l'articolo 3:

Art. 3.

Dopo l'art. 13 bis, introdotto nel decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 949, dalla legge di ratifica 4 novembre 1951, n. 1188, è inserito il seguente articolo 13 ter:

« Quando un posto di sovraintendente, direttore, vice direttore e ispettore sanitario o primario degli ospedali di Sicilia è interinalmente coperto da almeno 15 anni da persona, comunque incaricata, di età non inferiore ai 60 anni e dichiarata matura in un concorso universitario, la quale abbia portato lustro alla medicina o alla chirurgia con notevole produzione scientifica e alto disimpegno professionale, acquistando chiara fama, e non abbia vincoli di

servizio professionale con cliniche private, l'amministrazione ospedaliera interessata, in presenza di tutti i requisiti anzidetti, può, con suo provvedimento, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere favorevole del Consiglio di giustizia amministrativa, trasformare l'incarico in nomina definitiva.

In ogni caso le nomine di cui sopra possono essere disposte soltanto a favore di chi non abbia superato il limite massimo di età per la permanenza in servizio, di cui all'art. 18 del R. D. 30 settembre 1938, numero 1631 ».

Rilego l'emendamento sostitutivo concordato dagli onorevoli Bruscia, Lanza, Beneventano, Adamo Domenico e Majorana Benedetto e presentato in sostituzione degli emendamenti Beneventano e Bruscia:

*sostituire all'articolo 3 il seguente:*

Art. 3.

I sovraintendenti o direttori sanitari ed i primari i quali alla data di entrata in vigore della presente legge, comunque assunti, abbiano prestato effettivo servizio in ospedali o in cliniche o in istituti universitari per un periodo complessivo non inferiore a 15 anni dei quali almeno otto con le effettive funzioni e con le qualifiche sopradette, sono nominati effettivi, con provvedimento delle amministrazioni ospedaliere, dalle quali dipendono, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il periodo di servizio svolto con le funzioni di sovraintendente o di direttore sanitario o di primario, previsto in anni 8, è ridotto a cinque anni, sempre che gli aspiranti possiedano almeno il titolo di libera docenza o siano stati dichiarati maturi alle cattedre universitarie.

Per le piccole specialità (oculistica, otorinolaringoiatria, urologia, pediatria, radiologia, dermosifilopatia) il numero degli anni di servizio di cui al primo comma è ridotto a dieci, dei quali almeno cinque con le funzioni di primario, salvo sempre il disposto del secondo comma.

Per i sanitari in possesso del titolo di combattente il numero degli anni di servizio e di qualifica occorrenti per essere no-

minati in via definitiva è ridotto di un quarto.

Per le anzidette nomine ai posti di direttore sanitario è richiesto il possesso negli aspiranti dei titoli di cui alla lettera *m*) dell'articolo 67 del decreto ministeriale 19 dicembre 1940, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 28 aprile 1941, mentre per le nomine ai posti di primario di specialità ufficialmente riconosciute, è richiesto il possesso dei requisiti di cui alla lettera *c*) dell'articolo 47 del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631.

In ogni caso, le nomine di cui sopra sono disposte a favore del personale che non abbia superato il limite massimo di età per la permanenza in servizio di cui all'articolo 18 del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631.

Ricordo che a questo articolo sostitutivo sono stati presentati i seguenti emendamenti: — dagli onorevoli Occhipinti, Buttafuoco, Crescimanno, Gentile e Santagati Orazio:

*sostituire nell'emendamento concordato Bruscia, Lanza ed altri alle parole: « non inferiore a quindici anni dei quali almeno otto con le effettive funzioni e le qualifiche sopradette » le altre: « non inferiore a quindici anni dei quali almeno dieci con effettive funzioni e con le qualifiche sopradette »;*

*sostituire al secondo comma dell'emendamento concordato Bruscia, Lanza ed altri il seguente altro:*

« Il periodo di effettivo servizio viene ridotto di un terzo per coloro che sono in possesso della libera docenza e della metà per coloro che sono stati dichiarati maturi alla cattedra universitaria in concorso nazionale. »

— dagli onorevoli Amato, Napoli, Macaluso, Pizzo e Saccà:

*sopprimere il quarto comma dell'emendamento concordato Bruscia, Lanza ed altri.*

Apro la discussione sugli emendamenti Occhipinti ed altri all'articolo sostitutivo Bruscia ed altri. Al terzo comma di questo articolo sostitutivo suggerirei di sostituire alle parole: « per le piccole specialità » le altre: « per le specialità ».

LANZA. Anche a nome degli altri firmatari, accetto tale modifica.

NAPOLI. Signor Presidente, vorrei che Vostra Signoria esaminasse se più lontano dal testo sia l'emendamento Beneventano, già annunciato stamane.

PRESIDENTE. L'onorevole Beneventano ha firmato anche l'emendamento Bruscia, dichiarando che ritirerà il suo emendamento nel caso in cui venga approvato quest'ultimo.

La discussione è, quindi, aperta sugli emendamenti Occhipinti ed altri all'emendamento concordato Bruscia, Lanza ed altri.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Occhipinti per dare ragione dei suoi emendamenti.

OCCHIPINTI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, ci siamo pronunziati in favore di una certa sanatoria, perchè abbiamo avuto comprensione di determinate situazioni, ma non vorremmo che questa maglia che si apre in riconoscimento di meriti particolari, di esigenze particolari degli ospedalieri della Sicilia, si allarghi sempre più e metta quasi in pericolo il principio di mettere a concorso una notevole percentuale di posti. Questo è il motivo del nostro emendamento. Vero è che nel momento in cui è stato elaborato l'emendamento concordato Bruscia si è tenuto presente la percentuale alta, indiscutibilmente alta, dei posti che verranno messi a concorso, ma noi abbiamo ritenuto opportuno portare a dieci gli otto anni di effettive funzioni, per essere certi ancor di più dell'esperienza del professionista che sarà automaticamente assunto, in forma definitiva, da parte dell'amministrazione. E questo criterio abbiamo seguito, allorchè abbiamo previsto la riduzione del periodo di effettivo servizio per i possessori di determinati titoli. Infatti proponiamo che il periodo di effettivo servizio venga ridotto di un terzo per coloro che sono in possesso della libera docenza e della metà per coloro che sono stati dichiarati maturi alla cattedra universitaria in concorso nazionale. Ed allora, se la nostra preoccupazione è stata e rimane quella di potere garantire questa assunzione, noi dobbiamo eventualmente ovviare, per una minima parte, all'esperienza che proviene dai vari anni di servizio prestati, col suffragio di una libera docenza e con quella, ancora di maggiore garanzia, la vincita di un concorso per cattedra universitaria. Per questi motivi noi invitiamo i colleghi a voler prendere in considerazione

II LEGISLATURA

CXXIII SEDUTA

19 NOVEMBRE 1952

sto emendamento; ma vorrei che fosse tenuto presente che non è a parer mio opportuno mettere sullo stesso piano di valutazione la libera docenza e la maturità all'insegnamento universitario.

Non per voler mettere su un piano inferiore la libera docenza, ma per aderenza alla realtà, dobbiamo valutare in diverse misure tanto l'una quanto l'altra; la libera docenza è indiscutibilmente un riconoscimento di preparazione scientifica ma essa ha e può avere soltanto valore dottrinario. Dobbiamo, peraltro, onorevoli colleghi, ricordare quante libere docenze si sono avute nel periodo dell'Amgot.

BENEVENTANO. Sono tutte escluse.

OCCHIPINTI. Che siano escluse, nel caso particolare, non significa niente, perchè ciò dimostra come la maturità, conseguita in un concorso nazionale all'insegnamento universitario, indiscutibilmente dia maggiore garanzia della libera docenza. Ed è in funzione di questa mia opinione strettamente personale, di questo mio intimo convincimento, che noi abbiamo voluto proporre l'emendamento. Se da una parte affermiamo che dieci anni di effettive funzioni, su quindici di servizio continuato, ci possono garantire riguardo alla esperienza, dall'altra riconosciamo il diritto, a chi è fornito di una docenza, a una riduzione di un terzo di questi dieci anni. Mi sembra, quindi, che abbiamo valutato anche noi, ed in modo sensibile, il contributo dato dalla libera docenza alla preparazione dell'individuo; ma non possiamo mettere sullo stesso piano del libero docente colui che si è sottoposto favorevolmente a un concorso per insegnamento ad una cattedra universitaria. Questo nostro criterio lo sottponiamo alla vostra attenzione per quello stesso senso di responsabilità che ognuno di noi deve avere al momento in cui si vuol venire incontro a determinate esigenze; senso di responsabilità che deve consigliarci di non giungere fino al punto di annullare praticamente il principio del concorso.

NAPOLI. Chiedo di parlare.

PONENTE. Ne ha facoltà.

Signor Presidente, in seno alla Camera vi sono determinate correnti circa

la soluzione di questo problema. Si va, quindi, da una soluzione integrale ortodossa, che vorrebbe i concorsi per tutti, ad un'altra soluzione forse eccessivamente larga. Vi sono poi coloro che vorrebbero restringere quanto più è possibile questo criterio di larghezza.

In mancanza di elementi statistici e informativi quale è il più restrittivo di questi emendamenti? L'emendamento Beneventano che prevede 20 anni di servizio, o l'emendamento Bruscia o l'emendamento Occhipinti?

OCCHIPINTI. Si sta discutendo l'emendamento Bruscia.

NAPOLI. Si discutono l'emendamento Occhipinti e quello Bruscia. Ma resta in vita lo emendamento sostitutivo Beneventano nel caso in cui quello Bruscia non venga approvato. Anch'io, parlando sull'emendamento Occhipinti, vorrei sapere qual'è il più restrittivo: questo o quello Bruscia. Sembra evidente che sia il più restrittivo quello di Occhipinti; ma fra questo che pone la condizione di quindici anni di servizio di cui almeno dieci con effettive funzioni e l'altro Beneventano che propone venti anni di cui almeno otto con effettive funzioni, qual'è il più restrittivo?

PRESIDENTE. Per ora il paragone può farsi fra quello Bruscia e quello Occhipinti.

NAPOLI. No, signor Presidente; questo mi aveva spinto a...

GENTILE. L'onorevole Napoli, vuole dimostrare che si doveva accettare la sua proposta di sospensiva.

NAPOLI. Io parlo dell'avvenire, non della storia: la storia è storia. Vorrei che si chiarisse questo punto.

OCCHIPINTI. Io ritengo che quello Bruscia sia più favorevole di quello Beneventano.

MARINO, Presidente della Commissione. Ma noi stiamo discutendo l'emendamento concordato Bruscia-Beneventano.

NAPOLI. L'onorevole Beneventano ha dichiarato che, aderendo a questo emendamento, non ha inteso rinunciare al suo.

MARINO, Presidente della Commissione. Nel caso che non venga approvato quello Bruscia.

PRESIDENTE. Onorevole Napoli, la discussione la dirigo io, lei deve dirci solo se aderisce all'emendamento Bruscia o all'emendamento Occhipinti. I dati statistici, che lei chiede, credo che non li abbia nessuno. E' inutile quindi domandarli.

NAPOLI. Abbiamo domandato all'Assessore se per caso ha questi elementi.

PRESIDENTE. Ma l'Assessore non può avere questi dati, poichè i termini delle varie proposte cambiano di continuo.

NAPOLI. Comunque, è l'Assessore che deve dire se può fornire questi dati.

PRESIDENTE. In ogni caso l'Assessore non può darli subito.

NAPOLI. Ma può darsi che lo possa fare ed è lui comunque che deve dire di non poterlo fare. Io vorrei cercare di capire — affinchè il mio voto sia cosciente — se la proposta Beneventano è più restrittiva di quella Occhipinti.

MARINO, Presidente della Commissione. Signor Presidente, il quesito è giusto, ma può rispondere soltanto il Governo in sede di intervento sull'emendamento. E' inutile che l'onorevole Napoli lo ponga al Presidente dell'Assemblea o alla Commissione.

PRESIDENTE. E' naturale che darò la parola all'Assessore; ma ho i miei dubbi che possa egli fornire elementi di valutazione per ogni ipotesi che viene formulata.

MARINO, Presidente della Commissione. La Commissione si associa al quesito.

NAPOLI. Mi ero rivolto al Governo perché mi lasciasse esprimere questa esigenza. E' naturale che il quesito l'ho rivolto al Governo.

D'AGATA. Dovrebbe essere la Commissione ad avere i dati.

NAPOLI. Non li ha.

LANZA. Dovrebbe averli. Mi meraviglio che non li abbia.

NAPOLI. Comunque, dia la risposta che vuole, dato che qualcuno di noi sente questa esigenza. E' bene che ciascuno di noi conosca i riflessi e le conseguenze dei vari emendamenti.

BENEVENTANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEVENTANO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la richiesta dell'onorevole Napoli è più che legittima. Quando abbiamo cercato di coordinare i vari emendamenti in una formula, accettabile possibilmente dai diversi presentatori, abbiamo chiesto dei dati all'Assessore, che li ha forniti con una certa imprecisione.

Ad ogni modo io sono contrario ai due emendamenti Occhipinti in quanto noi abbiamo visto che con l'emendamento da me presentato i posti a concorso ammonterebbero a circa il 66 per cento, mentre con l'emendamento coordinato verrebbe ad essere il 61, 62 per cento. Quindi siamo molto al di là di quel 50 per cento indicato nel famoso parere dato dal Consiglio di giustizia amministrativa. Ritengo, pertanto, che in ogni caso bisogna votare contro, almeno io voterò contro, lo emendamento Occhipinti, perché l'emendamento concordato mette a disposizione di eventuali concorrenti un numero adeguato di posti e risponde pertanto alle esigenze che sono state prospettate da parte delle varie categorie interessate in quanto vengono tutelate situazioni già preconstituite e non si compromettono le aspirazioni dei nuovi medici, dei nuovi laureati.

Sono poi contrario anche al secondo emendamento Occhipinti che vorrebbe ridotto il periodo di dieci anni di un terzo o della metà rispettivamente nel caso di libera docenza e di maturità alla cattedra universitaria. Ho aderito, infatti, molto a malincuore alla riduzione a cinque anni proposta all'emendamento concordato, mentre io avevo proposto la riduzione a quattro anni. Vorrei peraltro sottolineare che la differenza tra libera docenza e maturità alla cattedra prospettataci dallo

II LEGISLATURA

CXXIII SEDUTA

19 NOVEMBRE 1952

onorevole Occhipinti non è molto esatta. È vero che il libero docente non fa degli esami pratici, ma l'esame al quale si sottopone riveste una maggiore severità che non quello della maturità alla cattedra, perchè tante volte quando non c'è il posto libero della cattedra universitaria questa maturità si dà molto più facilmente della libera docenza. Ma queste sono valutazioni che dovrebbero esulare da questa discussione. Per me i due titoli hanno lo stesso valore: uno da un punto di vista di cultura generale, l'altro da un punto di vista di cultura pratica.

La proposta Occhipinti mi rende perplesso in quanto renderebbe impossibile aumentare il numero dei componenti le commissioni di esame i quali abbiano il titolo di primario. Qua si è detto che noi in Sicilia abbiamo primari, ma sono di ospedali di seconda categoria, mentre i bandi di concorso non consentono che le Commissioni di esami per posti di ospedali di prima categoria siano costituite da primari di ospedali di seconda categoria. Con l'emendamento Occhipinti il numero di questi primari viene ulteriormente ridotto e quindi verremo a ridurre la possibilità di immettere nelle commissioni primari di prima categoria.

OCCHIPINTI. Le sue affermazioni si basano su dati statistici o su supposizioni?

TOCCO VERDUCI PAOLA. Su supposizioni.

BENEVENTANO. No, abbiamo potuto dare una sbirciatina negli appunti dell'Assessore; dico una sbirciatina perchè l'Assessore ne era estremamente geloso.

PRESIDENTE. Ad ogni modo chiarirà poi l'Assessore.

OCCHIPINTI. Magari li avesse! La Commissione non li ha potuti avere.

TOCCO VERDUCI PAOLA. La Commissione li ha chiesti; li doveva fornire l'Assessore.

LANZA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANZA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, a me pare che la domanda posta dal-

onorevole Napoli non abbia ragion d'essere per quello che è l'oggetto della nostra discussione.

Noi stiamo discutendo gli emendamenti proposti dall'onorevole Occhipinti all'emendamento mio, Bruscia ed altri. Cioè noi in questo momento dobbiamo dire se siamo di accordo che si aumenti il numero di anni di permanenza nell'incarico. Se questi possono essere ridotti di un terzo o della metà nel caso di libera docenza o di maturità alla cattedra universitaria.

All'onorevole Bino Napoli, il quale ha chiesto se fosse più lontano l'emendamento Beneventano o quello Occhipinti, vorrei ricordare che l'onorevole Beneventano ha sottoscritto l'emendamento Bruscia e, quindi, il termine di paragone andava fatto (penso che non si debba più fare perchè il Presidente ci ha dato la parola sull'emendamento Occhipinti) semmai fra quello dell'onorevole Bruscia e quello dell'onorevole Occhipinti. Ritengo comunque che non ci sarebbe stata discussione perchè l'emendamento Occhipinti è veramente il più lontano. A mio avviso non v'è alcun motivo particolare per accogliere l'emendamento Occhipinti, perchè non è stata dimostrata la possibilità di avere un maggior numero di primari a disposizione nel momento del concorso. Lo dice l'Assessore e noi potremmo votare favorevolmente soltanto in base ai dati che questi darà.

OCCHIPINTI. Glielo dico io: esattamente due posti.

LANZA. Allo stato noi sappiamo che lo emendamento Bruscia salva il principio di riservare oltre il 50 per cento dei posti al concorso. Questo elemento è emerso stamane quando i presentatori dei vari emendamenti, presente l'Assessore, ne hanno concordato uno. Per quanto poi si riferisce al secondo emendamento Occhipinti, anche io sono contrario per un duplice ordine di considerazioni; primo, non credo che si possa fare una differenziazione fra i liberi docenti e coloro che sono stati dichiarati maturi alla cattedra, perchè entrambi sono degli studiosi che hanno superato un esame; secondo, noi con questa differenziazione faremmo sì che i liberi docenti rimarrebbero in carica solo che abbiano sei anni a mezzo di effettivo servizio. Ciò verrebbe a contrastare la nostra volontà

II LEGISLATURA

CXXIII SEDUTA

19 NOVEMBRE 1952

di avere nei posti di primario dei pratici anzichè dei teorici, il cui titolo con l'emendamento Occhipinti, verrebbe ad essere sopravvalutato. E questo non lo dico soltanto io.

OCCHIPINTI. Col suo emendamento quanti anni ci vorrebbero?

LANZA. Con il mio occorrebbero quindici anni di servizio, con cinque di permanenza nella carica.

OCCHIPINTI. Con il mio quindici anni, con sei anni e mezzo.

LANZA. No, il periodo di effettivo servizio viene ridotto di un terzo o di metà.

OCCHIPINTI. Il mio emendamento prevede dieci anni di effettivo servizio che può essere ridotto a sei anni e mezzo; mentre per il suo emendamento si riduce addirittura a cinque anni.

GENTILE. Onorevole Lanza, non ha letto bene.

LANZA. Dicevo che questa mia opinione sui tecnici viene anche da emeriti professori di università, come Pende e altri, i quali dicono in uno dei tanti articoli scritti su questa legge per gli ospedalieri che la libera docenza nei concorsi ospedalieri è un titolo da essere valutato ma non da essere sopravvalutato, in quanto trattasi di titolo scientifico e non di titolo pratico. Ecco perchè penso che gli emendamenti Occhipinti vadano respinti.

OCCHIPINTI. Chiedo di parlare per un chiarimento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OCCHIPINTI. Desideravo, soltanto, precisare una cosa che, a parer mio, può essere sfuggita all'onorevole Lanza, il quale addebita al mio emendamento una involontaria richiesta di maggiore valutazione dei teorici rispetto ai pratici, mentre si è sostenuto che noi abbiamo bisogno di pratici più che di teorici. Non credo che il mio emendamento possa dare adito a questa interpretazione. L'onorevole Lanza nel suo emendamento parla di quindici anni di servizio dei quali otto con effettiva

funzione. Questi otto si intendono ridotti a cinque, semprechè gli aspiranti possiedano o la libera docenza o la maturità che, secondo l'onorevole Lanza, vengano valutate sullo stesso piano.

Il mio emendamento, va al di là in quanto in esso sono richiesti quindici anni di servizio e dieci anni, e non otto, di effettiva funzione. Inoltre prevede una riduzione di un terzo nel caso di libera docenza, e di metà nel caso di maturità alla cattedra universitaria e non riduzione di cinque anni. Quindi esige esperienza e dottrina nello stesso tempo.

Soltanto sono d'accordo con l'onorevole Lanza nel richiedere cinque anni di effettivo servizio nel caso di primari o direttori che siano stati riconosciuti maturi alla cattedra dell'insegnamento universitario in sede di concorso nazionale. Credo che fosse necessaria questa precisazione onde evitare che sorgono dubbi.

PRESIDENTE. Poichè non vi è altri che chiede di parlare, ne ha facoltà l'Assessore all'igiene ed alla sanità, onorevole Petrotta.

PETROTTA, Assessore all'igiene ed alla sanità. Mi sono stati chiesti dei dati statistici che io potrò dare entro certi limiti.

MONTALBANO. E' superata la questione dei dati statistici.

PETROTTA, Assessore all'igiene ed alla sanità. Mi sembra che con la nostra discussione — io non vorrei col paragone offendere l'Assemblea né alcuno — si ripeta la questione famosa del sesso degli angeli che si fece a Bisanzio. Anzitutto mi sembra eccessivo fare una distinzione fra maturità universitaria e libera docenza; è questa una questione che io modestamente conosco. Applichiamo un criterio unico tanto per libera docenza che per la maturità alla cattedra; tanto più che, come dicevo stamane, si può essere dichiarati maturi senza essere liberi docenti (ve ne sono esempi all'università di Palermo ed io mi appello ai professori universitari presenti) ed il dichiarato maturo che non assume la cattedra viene considerato alla stregua di un libero docente. Ed allora fare delle differenze significa scendere in questioni che ci portano lontani dallo spirito di questa legge. L'ho det-

to ieri sera: qui non sorge la questione di qualche posto in più o meno, qui dobbiamo tenere presente il principio generico che ci siamo posti di lasciare a concorso oltre il 50 per cento dei posti.

MACALUSO. Perchè non il 60 per cento?

PETROTTA, Assessore all'igiene ed alla sanità. Onorevoli colleghi, io devo ricordarvi che dei quaranta ospedali, si e no, 5, 6 o 7 hanno un proprio primario o direttore o direttore incaricato. Gli altri hanno un primario, come il professore Lino, che gira parecchi di questi ospedali e va operando. Questo finirà. Noi bandiremo i concorsi anche dei 40 ospedali circoscrizionali perchè ci sono i fondi assegnati per questo scopo ed io posso annunziare che abbiamo già avuto l'approvazione dello Statuto dei primi due ospedali — Marsala e Cefalu — e che altri sei sono alla Corte dei conti e saranno ai più presto pubblicati.

Per questi — dato che v'è la disponibilità dei ronai — potra essere bandito il concorso per primario chirurgo.

A prescindere, però, degli ospedali circoscrizionali, i quali non hanno altro che aumentare il numero dei posti disponibili per il concorso, devo informare l'Assemblea che con il disegno di legge del Governo si possono bandire concorsi per il 69 per cento dei posti, con la proposta Beneventano per il 66 per cento. Questa percentuale aumenta sensibilmente calcolando i posti degli ospedali circoscrizionali. Superiamo, quindi, largamente le percentuali del 50 per cento che abbiamo posto come base per la nostra discussione. Per questi motivi differenziare la libera docenza dalla maturità non sposta eccessivamente. In Sicilia di maturi alla cattedra io ne conosco uno solo; c'è chi dice che ve ne siano due, ma questi hanno diritto all'assunzione in base ad altre disposizioni.

OCCHIPINTI. Non facciamo il caso singolo.

PETROTTA, Assessore all'igiene ed alla sanità. Non facciamo casi singoli. Noi ci stiamo perdendo in una discussione lunga per poi rilevare che lo spostamento può essere di uno o due persone. Per questo motivo io penso che sia meglio attenerci ad una linea di orientamento generale, senza sminuzzare e frazionare il problema per non rendere, poi, l'applicazione della legge più complicata e difficile.

Secondo me sarebbe opportuno tornare ad una linea di semplicità; sulla quale si trova l'emendamento Beneventano, e dalla quale si discosta già l'emendamento Bruscia. Io vi chiedo scusa, ma come medico devo rilevare che noi con la questione degli specialisti andiamo a creare delle categorie e sottocategorie, invece di seguire un criterio generico e per quanto possibile restrittivo. Ecco perchè io insisto sui 20 anni di servizio e devo dichiarare, da questo posto, proprio per la rispettabilità della nostra legge, che ciò costituisce una garanzia, perchè riconosceremo il diritto all'assunzione a professionisti che per venti anni, come assistenti volontari, si sono dedicati esclusivamente ad una carriera. Comunque adottare questo criterio piuttosto che quello dell'emendamento Bruscia, che prevede 15 anni non sposta che qualche unità. Come Governo non posso che insistere su questo criterio, sancito del resto nel disegno di legge governativo; ma vi insisto, anche, come semplice deputato, perchè esso garantisce l'applicazione della legge.

OCCHIPINTI. Vuole informare l'onorevole Lanza sugli effetti del mio emendamento?

PETROTTA, Assessore all'igiene ed alla sanità. Senza considerare i 40 ospedali circoscrizionali, l'emendamento dell'onorevole Occhipinti causerebbe uno spostamento di due unità.

OCCHIPINTI. Siccome le unità non sono migliaia ma diecine...

PETROTTA, Assessore all'igiene ed alla sanità. L'importante è che noi assicuriamo che una percentuale altissima di posti, sicuramente più del 60 per cento, verranno coperti per concorso.

PRESIDENTE. Sugli emendamenti dello onorevole Occhipinti ha facoltà di parlare la Commissione.

MARINO, Presidente della Commissione. La Commissione si dichiara contraria.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il primo emendamento Occhipinti ed altri.

(Non è approvato)

II LEGISLATURA

CXXIII SEDUTA

19 NOVEMBRE 1952

Pongo ai voti il secondo emendamento Occhipinti ed altri.

(*Non è approvato*)

LANZA. Chiedo di parlare, per mozione di ordine.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANZA. Signor Presidente, propongo che l'emendamento Bruscia venga discusso comma per comma.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, resta così stabilito.

La discussione è, allora, aperta sul primo comma dell'emendamento Bruscia ed altri, che rileggono:

« I sovraintendenti o direttori sanitari ed i primari, i quali alla data di entrata in vigore della presente legge, comunque assunti, abbiano prestato effettivo servizio in ospedali o in cliniche o in istituti universitari per un periodo complessivo non inferiore a 15 anni dei quali almeno otto con le effettive funzioni e con le qualifiche sopradette, sono nominati effettivi, con provvedimenti delle amministrazioni ospedaliere, dalle quali dipendono, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il periodo di servizio svolto con le funzioni di sovraintendente o di direttore sanitario o di primario, previsto in anni otto è ridotto a cinque anni sempre che gli aspiranti possiedano almeno il titolo di libera docenza o siano stati dichiarati maturi alle cattedre universitarie. »

Comunico che gli onorevoli Bonfiglio Agatino, Macaluso, D'Agata, Guzzardi e Cefalù hanno presentato il seguente emendamento:

*sostituire al secondo periodo del primo comma dell'articolo 3 il seguente:*

« I sovraintendenti, i direttori sanitari ed i primari, i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovino alle dipendenze di ospedali della Regione siciliana e che, comunque assunti, abbiano prestato effettivo servizio in ospedali o in cliniche od Istituti universitari per un periodo non inferiore ad anni 12 con le effettive funzioni e con le qualifiche sopradette e che possiedano almeno la libera docenza, possono essere nominati nel posto in via definitiva con provvedimento del-

le amministrazioni ospedaliere dalle quali dipendono, da adottarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge ».

MACALUSO. Signor Presidente, la prego di considerare che al posto di « possono essere nominati » deve esser detto « sono nominati ».

PRESIDENTE. Resta così inteso.

LA LOGGIA, Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze. Sul primo comma dell'emendamento Bruscia, dovrei osservare che questo non precisa, come il testo governativo, che il primario, il direttore sanitario o il sovraintendente per essere assunto dalle amministrazioni ospedaliere deve essere in servizio all'atto della entrata in vigore della legge presso un ospedale che ha sede in Sicilia. Ritengo necessario che questa precisazione venga inserita nell'emendamento Bruscia e, pertanto, propongo che si dica: « Coloro che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge ricoprono interinalmente presso ospedali nella Regione siciliana il posto di sovraintendente o direttori sanitari o primari e che, comunque assunti, abbiano prestato effettivo servizio in ospedali o in istituti o cliniche universitarie ».

E' bene sottolineare che secondo il mio emendamento è necessario che il primario, direttore sanitario o sovraintendente sia in atto in servizio in un ospedale in Sicilia, e che il servizio passato è tenuto in conto ovunque sia stato prestato. Quindi, nel caso che la mia proposta venisse accettata, l'Assemblea voterebbe l'emendamento con l'interpretazione che ho data.

BRUSCIA. Accetto l'emendamento dello onorevole La Loggia.

BENEVENTANO. D'accordo.

MAJORANA CLAUDIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Do atto della presentazione alla Presidenza dell'emendamento dell'onorevole La Loggia.

II LEGISLATURA

CXXIII SEDUTA

19 NOVEMBRE 1952

Ha facoltà di parlare l'onorevole Majorana Claudio.

**MAJORANA CLAUDIO.** Signor Presidente, la nuova formulazione proposta dall'onorevole La Loggia parla di posti ricoperti interinalmente. Questa espressione potrebbe significare — a mio avviso — che è possibile che siano stati ricoperti due posti di cui uno per incarico.

**LA LOGGIA,** Vice Presidente della Regione Assessore alle finanze. L'interinato è un'altra cosa.

**MAJORANA CLAUDIO.** Onde evitare equivoci e possibilità di diversa interpretazione preferirei che si parlasse di posti ricoperti per incarico.

**LA LOGGIA,** Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze. Interinalmente è un'espressione adottata dalla Commissione; incarico di interino significa, appunto, non di ruolo, provvisorio. Comunque, non ho nulla in contrario ad accettare la formulazione della Commissione.

**PRESIDENTE.** Allora l'emendamento dell'onorevole La Loggia è così formulato:

sostituire, nel primo comma dell'emendamento Bruscia ed altri, sostitutivo dell'articolo 3, alle parole: « I sovraintendenti o direttori sanitari ed i primari i quali alla data di entrata in vigore della presente legge, comunque assunti, abbiano prestato effettivo servizio in ospedali o in cliniche o in Istituti universitari... » le altre: « Coloro che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge ricoprono presso ospedali nella Regione siciliana, l'incarico di sovraintendenti o direttori sanitari o primari e che, comunque assunti, abbiano prestato effettivo servizio in ospedali o in istituti o cliniche universitarie... ».

L'onorevole Majorana Claudio può proseguire il suo intervento.

**MAJORANA CLAUDIO.** Circa la facoltà da parte dell'amministrazione di nominare in pianta stabile questi medici ritengo che sia necessario, in sede di Assemblea di una Regione autonoma, tutelare l'autonomia delle singole amministrazioni. Se noi vogliamo sostituire in modo perentorio e tassativo que-

ste amministrazioni facciamo cosa che non concorda con lo spirito autonomistico che ci dovrebbe animare. Sarebbe quindi bene sostituire alle parole « sono nominati » la dizione del testo governativo « possono essere nominati » dando facoltà alle amministrazioni di nominare. E' esatto che alcuni medici che occupano da molti anni con grande decoro, con chiara fama, con particolare titolo questi posti di primari abbiano ogni rispetto da parte delle amministrazioni; ma non dobbiamo, però, mettere queste in condizione di non poter scegliere altra via che nominare il medico. Si è fatta allusione a casi che io ritengo non si verifichino ma che non si possono escludere a priori.

**RECUPERO,** relatore. Le nomine le deve fare l'amministrazione.

**MAJORANA CLAUDIO.** Dobbiamo dare qui alle singole amministrazioni le responsabilità che esse devono assumere nei riguardi del medico. Le amministrazioni devono procedere a queste nomine, rinunciando a bandire il concorso allorchè ritenga di disporre di un medico di alte qualità, che meriti di essere confermato nel posto. Noi non abbiamo la veste per forzare la mano sulle amministrazioni ospedaliere, che hanno una autonomia ben più larga di quella dei comuni, obbligandole a fare questo atto amministrativo.

**CEFALU'.** Con questo ci si rimetterebbe alla discrezionalità delle parti. A termini di legge dobbiamo dire « sono » e non « possono ».

**BENEVENTANO.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BENEVENTANO.** Onorevole Presidente, signori colleghi, nell'emendamento si è adottata una dizione atta ad evitare favoritismi. Adottando la formula proposta dall'onorevole Majorana noi togliamo qualunque tranquillità e togliamo alla legge la forza che deve avere, perché qualunque diritto deve venire dalla legge per cui non ci si può rimettere alla discrezionalità delle amministrazioni...

**LANZA.** All'arbitrio delle amministrazioni.

**BENEVENTANO.** Discrezionalità che può divenire addirittura un arbitrio. Le ammini-

strazioni debbono prendere i loro provvedimenti in virtù di una legge e non in virtù di poteri discrezionali che possono portare a quei favoritismi che noi vogliamo che non si verifichino nell'attuazione di questa legge.

MAJORANA CLAUDIO. Non vi può essere arbitrio. Si tratta di fare il concorso.

RESTIVO, *Presidente della Regione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RESTIVO, *Presidente della Regione*. Qui si sono richiamati i termini «discrezionalità amministrativa», «possibilità» delle amministrazioni di svincolarsi, in rapporto a particolari criteri di valutazione, da quello che è il dettato della legge. In definitiva si tratta di un problema di tecnica giuridica; noi ci troviamo di fronte ad amministrazioni ospedaliere le quali hanno una loro discrezionalità; discrezionalità che nasce dalla loro fisionomia di enti autonomi nell'adottare determinati deliberati. Noi possiamo suggerire tutti i criteri opportuni, ma noi non possiamo nominare per legge. Non so se il termine «possono» riflette con chiarezza questo criterio, perché qui la ipotesi che le amministrazioni non seguono le leggi, è una ipotesi, a mio avviso, astratta, è un'ipotesi che non ha riferimento alla realtà sulla quale noi vogliamo legiferare. Ma noi non possiamo nemmeno nominare in un ente autonomo il primario o il direttore o il sovraintendente. Deve essere la delibera delle amministrazioni a dare esecuzione alla legge.

MONTALBANO. Giustissimo.

RESTIVO, *Presidente della Regione*. C'è una preoccupazione in ordine alla formulazione tecnica; vediamo se questa formulazione tecnica può essere rivista; ma non possiamo dire «sono nominati», perché l'atto di nomina non può provenire dalla legge, ma da una delibera dell'ente autonomo. Noi possiamo soltanto stabilire per l'ente autonomo una direttiva che ha carattere determinante. Questo ho voluto dire, perché qui non si pone un problema di discrezionalità, ma un problema di dizione giuridica della norma.

RECUPERO, *relatore*. Che importa una sostanza.

NAPOLI. Allora si può dire «devono essere nominati».

ROMANO GIUSEPPE. E' inutile fare la legge, allora.

MARINO, *Presidente della Commissione*. La legge non può nominare direttamente; la Commissione si associa a quanto ha detto il Presidente della Regione.

RESTIVO, *Presidente della Regione*. E' da tenere presente anche che i concorsi sono banditi dalle amministrazioni interessate e naturalmente se le amministrazioni non conformato il loro atteggiamento al dettato della legge, allora si potrà intervenire nelle forme che si riterranno più idonee; ma non c'è dubbio che ogni attività diretta alla nomina non può svolgersi che nell'autonomia di quell'Ente, che crea, così, il suo funzionario.

GENTILE. Allora è inutile che facciamo la legge. Signor Presidente, chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà; ma soltanto su questo punto.

GENTILE. Io non sono un professore di diritto costituzionale ed amministrativo, però da quelle nozioni che io ho appreso qui anche nella passata legislatura, dopo sei anni di attività legislativa, credo di conoscere un pochino quale deve essere la dizione delle leggi. Se noi dicessimo «possono essere nominati» daremmo una facoltà discrezionale alle amministrazioni e questo non deve essere, perché porrebbe nel nulla la norma e cadrebbe il principio del comando insito nella legge. Verrebbero, infatti a giuocare tante forze esterne, tante interferenze politiche e contrasti di interessi, mentre la legge, signor Presidente, deve porre un obbligo alle amministrazioni che devono ubbidire.

Questi sono i termini precisi della questione, signor Presidente, non dobbiamo dire «possono», la legge deve dire «sono», deve cioè essere imperativa.

PRESIDENTE. Vi ricordo che il testo dice: «sono nominati con provvedimento dell'am-

II LEGISLATURA

CXXIII SEDUTA

19 NOVEMBRE 1952

ministrazione ospedaliera ». Quindi si richiede sempre il provvedimento amministrativo.

NAPOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI. Onorevole Presidente della Regione, siamo d'accordo. Io penso, per quanto efficace sia il rilievo che le amministrazioni ospedaliere siano autonome e debbano provvedere col loro criterio, che questo rilievo è di natura formale e non sostanziale. Noi siamo preoccupati del fatto che, essendo la regola il concorso e ponendo la legge una deroga, di questa non si faccia buon uso anche in buona fede.

LA LOGGIA, Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze. Non si può ricorrere alla Magistratura?

NAPOLI. Desidereremmo evitare che ci sia qualcuno il quale, per avere riconosciuto un diritto che gli proviene dalla legge, abbia sempre bisogno di rivolgersi alla Magistratura. Quindi andiamo cercando quella formula che, mentre sia la più rispettosa di questa autonomia ospedaliera, impedisca la non applicazione della legge. Una volta col collega Ausiello abbiamo rilevato che questa autonomia ospedaliera è foriera di molti guai nella vita degli ospedali; ma questa è un'altra questione. Bisogna, però, trovare quella formula che, rispettando questo principio, salvi la sostanza del problema e che dia la certezza che tutti coloro che sono in possesso dei requisiti voluti dalla legge saranno nominati.

PRESIDENTE. Si potrebbe dire « hanno il diritto di essere nominati ».

NAPOLI. No, questa formula porterebbe a litigi; e noi dobbiamo eliminare questa possibilità. Quindi, nominati dalle amministrazioni; non avviso, si dovrebbe dire « devono essere nominati dalle amministrazioni »; ben definita la volontà della rimarrebbe così e salvo il principio che a legge, e resterebbe no procedere le amministrazioni con loro provvedimento.

GENTILE. Esatto.

RECUPERO, relatore. Non è esatto, è esatto quello che ha detto il Presidente.

FRANCHINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHINA. Credo, signor Presidente, che nessuno più di noi potrebbe essere preoccupato del cattivo uso che le amministrazioni ospedaliere possono fare di questo potere discrezionale. Però mi pare che l'eccessiva preoccupazione porti ad una qualche cosa che va al di là di quello che è il principio della deroga. In sostanza la deroga al principio generale del concorso si è voluta unicamente per determinate categorie che sono sottoposte al vaglio non solo degli anni di servizio prestati, ma anche delle qualità che nessuno meglio delle amministrazioni conosce; di guisa che l'amministrazione, cui la legge conferisce un diritto, ha il potere di non avvalersene. Potrebbe verificarsi che una determinata amministrazione non abbia alcun interesse di avvalersi da questa deroga e ciò non perchè vi siano interferenze. Perchè obbligare allora questa amministrazione ad assumere per forza il funzionario?

LA LOGGIA, Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze. Significa violazione dell'autonomia.

FRANCHINA. Significa un'ingerenza. Nonostante l'amministrazione non intenda avvalersi di questo diritto che la legge le dà, deve, per la dizione che si vuole da parte di un gruppo di deputati, mantenere ugualmente in carica quel determinato medico, non in vista di quelle che sono le effettive qualità, ma soltanto in considerazione di quello che è il dato obiettivo del numero degli anni di servizio prestato. Per questo ritengo che la chiarificazione data dal Presidente sia da accogliersi.

LANZA. Bisogna interpretarla esattamente, però. Il Presidente non ha detto questo.

FRANCHINA. Ha detto che si conferisce un diritto all'amministrazione, un diritto del quale questa può anche non giovarsi.

GENTILE. L'amministrazione dinanzi alla legge ha soltanto doveri.

LANZA. Chiedo di parlare.

OCCHIPINTI. Chiedo di parlare.

II LEGISLATURA

CXXIII SEDUTA

19 NOVEMBRE 1952

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lanza.

LANZA. A me pare che all'intervento del Presidente della Regione si stia dando un significato che non risponde a quanto egli effettivamente ha espresso. Quando l'onorevole Restivo ha detto: noi non abbiamo la facoltà di nominare, ha detto una cosa esatta; noi non possiamo dire nella legge « sono nominati » perchè la nomina è un atto formale di competenza dell'amministrazione interessata. Qui l'argomento va inquadrato in un altro modo: i presentatari dell'emendamento dall'articolo 3 non vogliono dare una facoltà alle amministrazioni ma vogliono che le amministrazioni sottostiano all'indirizzo, che sarà dato dalla Assemblea se la norma sarà approvata dalla maggioranza. Le amministrazioni debbono cioè fare l'atto formale di nomina. In questo senso possiamo modificare il nostro emendamento sostituendo la parola « sono » con la parola « devono »; usando, infatti, il « sono » sarebbe l'Assemblea a nominare e non ne avrebbe la potestà, col verbo « devono » noi diamo, invece, un comando alle singole amministrazioni e nello stesso tempo un diritto a coloro che si trovano nelle condizioni previste dalla norma, diritto che si può fare valere davanti alla magistratura, ove ci siano amministrazioni che intendano seguire criteri diversi da quelli che hanno guidato il legislatore.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Occhipinti.

OCCHIPINTI. Rinunzio perchè condivido quanto detto dall'onorevole Lanza.

RESTIVO, *Presidente della Regione*. Si può dire: « hanno diritto ad essere nominati ».

PRESIDENTE. Sul primo comma dello emendamento ha facoltà di parlare la Commissione.

MARINO, *Presidente della Commissione*. Signor Presidente, il Governo ancora non ci ha fatto sapere se è favorevole o contrario.

OCCHIPINTI. Il Governo, attraverso l'intervento dell'onorevole Petrotta, ha detto di considerare il limite di 20 anni come un li-

mite non « commerciabile », non riducibile. Quindi tutti gli emendamenti che non pongono il limite di venti anni hanno già un voto contrario da parte dell'onorevole Petrotta.

LANZA. Non ha detto così.

TOCCO VERDUCI PAOLA. Non ha detto commerciabile, ma sostanzialmente ha detto questo.

LANZA. Non ha detto così stamattina.

TOCCO VERDUCI PAOLA. Non stamattina, ora.

OCCHIPINTI. L'ha detto in base a dati statistici.

RESTIVO, *Presidente della Regione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RESTIVO, *Presidente della Regione*. Io credo che anche in questo campo sia molto facile chiarire l'atteggiamento del Governo. Il Governo ha presentato un suo disegno di legge che è stato modificato dalla Commissione. Nel disegno di legge il Governo aveva, in rapporto ad una valutazione delle situazioni ospedaliere siciliane, fissato a venti anni il periodo di servizio necessario per conseguire la nomina non attraverso il concorso. Il Governo non ritiene che dalla discussione siano venuti fuori degli elementi per modificare questo suo punto di vista che si basa su elementi tecnici. L'onorevole Petrotta poc'anzi ha illustrato le conseguenze dei vari emendamenti, dicendo che in definitiva si tratta di modifiche di poco conto, di modifiche, tuttavia, che non sono — ad avviso del Governo — suscettibili di determinare un suo diverso orientamento, per quanto riguarda la votazione.

Per quanto concerne il « possono » e « devono » si era fatta una specificazione di carattere tecnico. Il « devono » a me sembra che non suoni, da un punto di vista tecnico e — se me lo consentite — anche politico, riguardoso delle amministrazioni ospedaliere. Noi possiamo dire che gli interessati hanno diritto all'insediamento. Cioè noi ci interessiamo della posizione degli ospedalieri e questo diritto dovrà essere riconosciuto dalle amministra-

II LEGISLATURA

CXXIII SEDUTA

19 NOVEMBRE 1952

zioni ospedaliere; mi sembra che la formula sia più riguardosa.

Poc'anzi, siccome non avevo potuto seguire nei particolari la discussione, avevo avanzato un dubbio e invitai i colleghi a trovare una formulazione che ovviamente meglio alle perplessità di carattere tecnico, che si erano manifestate. Adesso ritengo (e non vorrei con questo riaprire una serie di nuove discussioni) che la formula più adatta sarebbe quella di dire che coloro che hanno compiuto il periodo di anni di servizio che l'Assemblea delibererà, «hanno diritto di essere nominati».

BENEVENTANO. Accettiamo.

RESTIVO. *Presidente della Regione.* In questo modo non diamo la sensazione, anche dal punto di vista della forma, di imporre una determinata volontà alle amministrazioni ospedaliere, ma determiniamo una garanzia per tutti.

LANZA. D'accordo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la Commissione.

MARINO, *Presidente della Commissione.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Commissione è contraria a tutto l'emendamento all'articolo 3. Siccome siamo in sede di primo comma: nel più è il meno. Questa mattina la Commissione ha chiesto una sospensiva nell'intento di determinare un punto di incontro tra le tesi in contrasto. Nel fare questa richiesta la Commissione prendeva le mosse dall'emendamento Gentile, il quale sfrondava di parecchio il testo elaborato dalla Commissione perché richiedeva, se non erro, quindici anni di interinato, dodici anni di servizio effettivo nelle funzioni e diminuiva il limite di età da 60 a 55 anni, ma poi sfrondava tutto il resto perché non richiedeva nemmeno la chiara fama. Per noi della Commissione questo emendamento poteva rappresentare un punto di incontro, perché il principio che ci ha ispirato (lo abbiamo detto in apertura di discussione) è stato quello di regolare il concorso ed in subordinata dare la sanatoria agli elementi più degni, più capaci e migliori. Per noi tutti gli emendamenti, tranne quello dello onorevole Gentile, presentavano una enorme distanza rispetto al testo elaborato dalla Com-

missione. L'emendamento Gentile ci è parso il più vicino o quanto meno il meno lontano. Che cosa è avvenuto oggi durante la sospensione? E' avvenuto che l'emendamento Gentile è stato semplicemente polverizzato dalla tempesta degli altri emendamenti.

PRESIDENTE. L'emendamento Gentile verrebbe dopo perché parla di dodici anni.

MARINO. *Presidente della Commissione.* Noi stiamo discutendo sull'emendamento Bruscia, Lanza, Beneventano, il quale è stato il punto di incontro fra le varie correnti.

Se non è stato polverizzato, è stato assorbito. L'emendamento Bruscia ed altri non fanno che ritornare puramente e semplicemente al testo di legge elaborato dal Governo: dico di più, lo migliora, lo arricchisce perché invece di richiedere venti anni di complessivo servizio ospedaliero ne richiede soltanto quindici. In tutto il resto è quasi identico. Intendo chiarire il punto di vista della Commissione; per noi non vi è una questione di dettaglio, ma una questione di principio e anche di coerenza e di dignità. Siccome dalla sospensiva è scritto l'effetto contrario a quello desiderato, la Commissione non può che confermare questa sua tesi di principio. Siamo, quindi, molto dolenti onorevole Presidente, onorevoli colleghi, di non essere stati in sintonia con voi in quello che doveva essere il punto di incontro. Ci dichiariamo, pertanto, contrari e vorremmo che questo fosse inteso nel significato morale, perché troppo gli emendamenti si sono distanziati dal nostro principio.

BENEVENTANO. Non siete infallibili.

MARINO, *Presidente della Commissione.* Chiarisco ancora, onorevole Presidente; non siamo intransigenti, perché questo potrebbe richiamare per il principio dei contrari, la tesi demagogica di altri opposenti. Noi non diciamo che la nostra è la frontiera del bene e quella degli altri è la frontiera del male: facciamo questione di coerenza morale e di dignità: abbiamo un principio. Emanuele Kant, e tengo a precisare che non è mio amico, diceva: scegli un principio e rafforza in esso. Noi abbiamo scelto questo principio e perciò dichiariamo ancora una volta che siamo contrari a questa tesi estrema. Ma signor Presidente, abbiamo sott'occhio l'emendamento a

II LEGISLATURA

CXXIII SEDUTA

19 NOVEMBRE 1952

firma Macaluso, Bonfiglio ed altri, che riprende in gran parte l'emendamento Gentile. Se l'emendamento Gentile potesse essere combinato con l'emendamento Bonfiglio, la Commissione non avrebbe nulla in contrario a tentare ancora una volta la via dell'incontro. Questa è la nostra dichiarazione.

PRESIDENTE. Concludendo, per il primo comma dell'emendamento Bruscia, Lanza ed altri, la Commissione è contraria?

MARINO, *Presidente della Commissione.*  
Sì.

PRESIDENTE. A conclusione della discussione svoltasi, pongo ai voti il primo comma dell'emendamento Bruscia, Lanza ed altri con le modifiche proposte dall'onorevole La Loggia ed accette dai proponenti e con la sostituzione delle parole « sono nominati » con le altre « hanno diritto ad essere nominati ».

Lo rileggo:

« Coloro che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge ricoprono presso ospedali della Regione siciliana, l'incarico di sovraintendenti o direttori sanitari o primari e che, comunque assunti, abbiano prestato effettivo servizio in ospedali o in istituti o cliniche universitarie, per un periodo complessivo non inferiore a quindici anni dei quali almeno otto con le effettive funzioni e con le qualifiche sopradette, hanno diritto ad essere nominati effettivi, con provvedimenti delle amministrazioni ospedaliere dalle quali dipendono, da adottarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge ».

(Dopo prova e contoprova non è approvato)

LA LOGGIA, *Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, *Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze.* Onorevole Presidente, il Governo ha votato contro ed è bene chiarire il significato di questo voto. Con il suo voto, il Governo ha manifestato di essere favorevole al limite di venti anni. La pre-

ghiamo quindi di porre ai voti lo stesso emendamento, ma con il limite di venti anni.

LANZA. Stamattina l'Assessore Petrotta ebbe a dire che era d'accordo per 15 anni. Mi meraviglio come ora sia contrario.

BENEVENTANO. Siccome è caduto il primo comma dell'emendamento Bruscia, allora si può porre in votazione il mio emendamento.

NAPOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, emendamento era quello Occhipinti, emendamento è quello Amato, ma questo, di cui abbiamo discusso ora, esaminando il primo comma e l'altro Beneventano non ancora discusso, non sono emendamenti, come sono erroneamente chiamati, ma sono articoli sostitutivi dell'articolo 3. Essendo stato respinto il primo comma non si può continuare a discutere sull'articolo sostitutivo Bruscia ed altri. Io prego l'onorevole La Loggia di ricordarsi che nell'articolo sostitutivo Beneventano è previsto il limite di 20 anni, sul quale ora si discute.

LA LOGGIA, *Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze.* La nostra dichiarazione di voto è stata precisa: siamo per il limite di 20 anni e non di 15. L'emendamento Bruscia con questo limite ha la nostra approvazione.

RESTIVO, *Presidente della Regione.* Chiedo che si voti sulla richiesta del Governo.

BENEVENTANO. D'accordo.

PRESIDENTE. Del resto il suo emendamento viene ad essere identico a quello Bruscia ove in questo si porti il limite a 20 anni.

LANZA. Signor Presidente, chiediamo una sospensione per cinque minuti.

PRESIDENTE. Onorevole Lanza, non ritiengo che sia necessario sospendere la seduta.

Allora pongo nuovamente ai voti il primo comma dell'emendamento Bruscia ed altri,

nel testo poc'anzi votato e con l'aumento del periodo di servizio da 15 a 20 anni.

(E' approvato)

Pongo ai voti il secondo comma dell'emendamento Bruscia ed altri, che rileggo:

« Il periodo di servizio svolto con le funzioni di sovraintendente o di direttore sanitario o di primario, previsto in anni otto è ridotto a cinque anni semprechè gli aspiranti possiedano almeno il titolo di libera docenza o siano stati dichiarati maturi alle cattedre universitarie ».

(E' approvato)

Pongo in discussione il terzo comma dello stesso emendamento, che rileggo:

« Per le piccole specialità (oculistica, otorinolaringoiatria, urologia, pediatria, radiologia dermosifilopatica) il numero degli anni di servizio di cui al primo comma è ridotto a dieci, dei quali almeno cinque con le funzioni di primario, salvo sempre il disposto del secondo comma ».

In questo comma, ho proposto, ed i proponenti hanno accettato la soppressione della parola « piccole ».

AUSIELLO. Non è bene che la legge faccia queste distinzioni.

NAPOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI. Non mi sembra esatto fare questa distinzione fra medici, e stabilire un diverso trattamento a seconda delle funzioni che ciascuno d'essi svolge. Questa disposizione verrebbe a turbare lo scopo della nostra legge. Questa distinzione farebbe sorgere il sospetto che qui si vogliono fare dei personalismi, cosa questa che noi dobbiamo evitare.

BENEVENTANO. Anche a nome degli altri firmatari, rinunzio a questo comma.

PRESIDENTE. Pongo, allora, in discussione il quarto comma dell'emendamento Bruscia ed altri, che rileggo:

« Per i sanitari il possesso del titolo di combattente il numero degli anni di servizio e

di qualifica occorrenti per essere nominati in via definitiva è ridotto ad un quarto ».

Ricordo che gli onorevoli Amato, Napoli, Macaluso, Pizzo e Saccà hanno proposto la soppressione di questo comma.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Amato per dare ragione del suo emendamento sospessivo.

AMATO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, per evitare che più tardi possano farsi nei miei confronti speculazioni, dato che appartengo ad un settore verso il quale speculazioni del genere usano farsi, devo dichiarare che indubbiamente il mio emendamento non vuol suonare dispregio alle benemerenze patriottiche dei combattenti. Io stesso che ho formulato, proposto, firmato questo emendamento, non solo sono un combattente, ma decorato al valore come maggiore di artiglieria (anzi sono stato decorato dal Ministero della Marina, il che significa qualche cosa); per giunta appartengo ad una famiglia che ha perduto tre figli in guerra e dei sei figli cinque sono decorati al valore. Lontano da me dunque il pensiero di recare offesa ai combattenti. Ma altro è il valore combattentistico ed altro il valore scientifico. Quando ci sottoponiamo ad un'operazione, anche se il petto del nostro chirurgo è pieno di medaglie, noi vogliamo in lui la capacità di operare per evitare che ci spedisca all'altro mondo.

In vero, noi abbiamo stabilito una presunzione di capacità in base agli anni di servizio effettivo nella funzione di primario o di direttore di clinica, prevedendo una possibilità di riduzione di questi anni di servizio per quanto riguarda i liberi docenti e gli idonei alle cattedre; e ciò perchè alla esperienza dovuta alla pratica di questi anni si aggiunge la scienza. Ma diminuendo questi anni di servizio per i combattenti, che cosa sostituiamo all'esperienza? Il valore delle benemerenze patriottiche? Queste si possono premiare in altro modo.

Date dei punti di preferenza — e del resto credo che la legge nazionale provveda in questo senso — ma non riducete gli anni di esperienza, che sono necessari per garantire allo ammalato la sicurezza di essersi affidato a persona capace. Quindi insisto e ripeto: il mio emendamento non suoni dispregio per le virtù patriottiche e per le benemerenze dei com-

II LEGISLATURA

CXXIII SEDUTA

19 NOVEMBRE 1952

battenti, ma significhi soltanto voler garantire, in ogni modo, agli ospedali la possibilità di avere medici e chirurghi idonei al compito loro affidato.

OCCCHIPINTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OCCCHIPINTI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, indiscutibilmente è un argomento delicato quello che è stato trattato dal collega Amato, ma la sua premessa ci costringe a farne delle altre. Prendo la parola quale combattente reduce pluridecorato al valor militare, fratello di ferito in guerra, io stesso ferito in guerra sul fronte russo, per i colleghi di sinistra. (*Proteste a sinistra*)

COLAJANNI. Che c'entrano i colleghi di sinistra. (*Commenti dai banchi del Movimento sociale italiano*)

OCCCHIPINTI. Precisavo: sul fronte russo.

COLAJANNI. Lo vada a raccontare al suo portiere o a colui che lo mandò ad aggredire un popolo che non le aveva fatto niente. (*Commenti, proteste dai banchi del Movimento sociale italiano*)

OCCCHIPINTI. Ci sono andato volontario, onorevole Colajanni, e ci tornerei in qualunque momento in quel settore. (*Proteste a sinistra - Consensi dai banchi del Movimento sociale italiano - Discussioni in Aula - Richiami del Presidente*)

COLOJANNI. Non si rivolga a noi impunemente; lei non sa quello che dice. Impari, prima, a parlare in un'Assemblea. Si rivolga a coloro che lo mandarono ad aggredire un popolo pacifico.

OCCCHIPINTI. Si rivolga lei a coloro che hanno mandato il « capitano Barbato ». Non ho bisogno che mi insegni qualche cosa sotto questo punto di vista e sotto tutti i punti di vista. Si ricordi che mentre lei sabotava la guerra, io la guerra la facevo. (*Scambi di invettive fra i deputati del Blocco del popolo e del Movimento sociale italiano*)

PRESIDENTE. Onorevole Buttafuoco, onorevole Colajanni, onorevole Macaluso, onorevole Santagati Orazio.

COLAJANNI. Signor Presidente, l'onorevole Occhipinti ha insultato un intero settore dell'Assemblea.

OCCCHIPINTI. Non ho insultato nessun settore. Intendo precisare.

COLAJANNI. Peggio, ha insinuato. Meglio se non precisa. Lei si attenga alle disposizioni della Presidenza.

PRESIDENTE. Onorevole Occhipinti, parli dell'emendamento.

OCCCHIPINTI. Onorevole Presidente, non era nelle mie intenzioni provocare un simile incidente. (*Commenti a sinistra*)

AUSIELLO. Vergognatevi.

MACALUSO. Le avete con Hitler, le simpatie.

OCCCHIPINTI. L'avere detto « per i colleghi di sinistra » voleva essere soltanto una specie di cordiale battuta per quanto era stato dichiarato dal collega Amato quando disse: « dato che appartengo ad un settore... ».

*Voce da sinistra: Dovrebbe chiedere scusa.*

OCCCHIPINTI. Non ho da chiedere scusa a nessuno per nessuna cosa che abbia detto sapendo di dirla.

I presentatori dell'emendamento, Signor Presidente, si oppongono ad una certa agevolazione nei confronti dei combattenti che io condivido pur svolgendo una attività professionale che non mi consentirà mai di potere sfruttare le agevolazioni combattentistiche. Dicono loro, in sostanza: vero è che in altri settori o in altre occasioni questa gente è stata meritevole di considerazione, ma noi abbiamo bisogno di professionisti tecnicamente preparati, abbiamo bisogno di medici o di chirurghi. Ora è proprio in considerazione, onorevole Presidente, di questo che io ricordo — e lo ricordo a me stesso — che sul fronte greco e sul fronte russo, sui quali ho avuto la ventura di vivere, nello ospedale da campo ove fui ricoverato, non venni assistito affatto né da ufficiali di artiglieria né da ufficiali di aviazione e di marina, ma da ufficiali medici, da gente quindi che serviva sotto le armi sì, ma dava il contributo della propria

specifica competenza medica. Non ci sono dubbi che tutti i chirurghi degli ospedali militari avevano dei gradi, una responsabilità militare, ma questi gradi e questa responsabilità militare erano soltanto una esteriorità; nell'anima, nel cervello, nello intervento della mano delicata del chirurgo c'era la sua capacità, la sua abilità di chirurgo, militare sì, ma di chirurgo, di medico militare sì, ma di medico. Su questo non ci sono dei dubbi.

E' da considerare inoltre che gli ospedali militari in guerra, non soltanto in questa ma in tutte le guerre, sono stati sempre un campo di esperienza così vasto e così intenso che nessun ospedale civile potrà mai neanche lontanamente uguagliare. Non ci sono dubbi che l'esperienza del chirurgo di guerra supera migliaia e migliaia di volte l'esperienza che acquisisce un chirurgo in qualsiasi ospedale di prima categoria. Non ci sono dubbi che gli interventi clinici per le malattie di guerra che si sviluppano in agglomerati di truppe dove la pulizia manca, dove l'alimentazione è difettosa, sono fonte d'osservazione continua per il tecnico della materia.

Onorevole Presidente, io concludo riportandomi ad un'altra considerazione. La legge nazionale riconosce il merito combattentistico e assegna dei punteggi di preferenza in sede di concorso. Noi, mentre ci siamo adoperati a formulare questa legge, chiamiamola di sanatoria o di riconoscimento, siamo nella più assoluta impossibilità di seguire lo stesso criterio del legislatore nazionale perché il nostro provvedimento non si rivolge a coloro che si sottopongono ad un concorso e come tali hanno diritto al 20 per cento dei punti per benemerenze combattentistiche. Se l'Assemblea vorrà riconoscere queste benemerenze ai medici, lo dovrà fare indipendentemente dal concorso.

Concludo dicendo ancora una volta che sono in assoluta solidarietà con tutti coloro che servirono la scienza, in questo settore e in un momento di responsabilità personale e di responsabilità nazionale, alle quali non si sottrassero. (Applausi dai banchi del Movimento sociale italiano)

NAPOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI. Signor Presidente, l'emendamento dell'onorevole Amato, da me sottoscritto,

vuol significare che per il solo fatto di essere combattenti non si può avere un privilegio come medico. Il collega Occhipinti ha detto, invece, che bisogna tenere conto del servizio prestato negli ospedali militari. Allora, invece dell'emendamento soppressivo, ho concordato con gli onorevoli Amato, Macaluso, Pizzo e Saccà il seguente emendamento sostitutivo del quarto comma:

« Per i sanitari che hanno la qualifica di combattente è valutato per il raggiungimento dei venti anni previsti al comma primo il periodo prestato come medico in servizio militare ».

AUSIELLO. Questo va bene.

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo emendamento.

CRESCIMANNO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRESCIMANNO. Onorevole Presidente, signori colleghi, prendo la parola sull'emendamento soppressivo che è stato presentato a firma dell'onorevole Amato, che, se fosse approvato suonerebbe offesa alla benemerita categoria dei combattenti.

Vi sono, per i combattenti, provvidenze di carattere nazionale che vengono adottate in tutti i concorsi. Nella fattispecie, se noi ci dobbiamo orientare sulla legge nazionale, per la valutazione di merito nei concorsi, mi pare che sia un controsenso distaccarcene quando si tratta di riconoscere la qualifica di combattenti. Ci sono due concetti: uno di valutazione di merito e uno di valutazione combattentistica. La valutazione combattentistica ci impone di attenerci in senso stretto ai criteri della legge nazionale. Nella valutazione di merito, — l'ha detto l'onorevole Occhipinti — dobbiamo tener conto del servizio prestato negli ospedali militari.

La disposizione di cui stiamo discutendo si occupa di professionisti che hanno prestato venti anni di servizio; quindi non è possibile che non siano stati medici negli ospedali da campo. E' stato presentato ora l'emendamento Napoli, che nella sostanza, onorevoli colleghi, si scosta dal principio del quarto comma dell'emendamento Bruscia ed altri.

Dice questo emendamento che, per i sanitari

in possesso del titolo di combattente il numero degli anni di servizio e di qualifica occorrenti per essere nominati in via definitiva è ridotto di un quarto. Noi intendiamo mantenere in questi termini il beneficio; tenendo conto del servizio prestato negli ospedali da campo, si mantiene ferma nella sostanza la proposta Bruscia, Lanza ed altri.

NAPOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI. Mi dispiace, onorevole Crescimanno, di dover importunare l'Assemblea, per un chiarimento. Nel mio emendamento mi riferisco a tutto il servizio prestato come medico militare. E credo che in ciò la mia proposta sia più favorevole a questa categoria di medici, di quanto non lo sia quella Bruscia-Lanza, poichè non si limita alla riduzione di un quarto dei venti anni di servizio previsti nel primo comma. Sicchè, se vi è un medico che ha fatto sei anni di servizio negli ospedali militari, questo periodo viene ad essere computato per intero, superando, quindi, il limite di un quarto, che corrisponde a cinque anni.

Noi riteniamo che colui il quale ha prestato il servizio militare non è potuto restare in ospedale e, quindi, questa sua prestazione non deve gravare come punizione per avere fatto il servizio militare ma deve essere computata. In definitiva non sosteniamo che l'avere acquisito la qualifica di combattente, che col medico non c'entra per niente, debba importare una speciale agevolazione. Pertanto accogliendo l'idea dell'onorevole Occhipinti, il quale ha detto di essere stato operato da medici e non da ufficiali di artiglieria, abbiamo proposto questa nuova formulazione, più favorevole dell'emendamento Bruscia, Lanza ed altri.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Napoli ha così modificato l'emendamento sostitutivo del quarto comma:

« Per i sanitari che hanno la qualifica di combattente e che erano già laureati prima del servizio militare è valutato nel raggiungimento degli anni previsti al primo comma il periodo prestato come medico in servizio militare ed in misura mai superiore al quarto. »

COSTARELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSTARELLI. Signor Presidente, non sono favorevole a questo emendamento perchè qui si tratta di dare un normale riconoscimento ai meriti combattentistici, per i quali provvedono le norme legislative sui concorsi. Sono favorevole, invece, al quarto comma dell'emendamento Bruscia, Lanza, nel senso che si devono ridurre gli anni richiesti, anche per il primariato, poichè otto anni fa nel 1944 chi era combattente era nella impossibilità di accedere a quei posti nei quali ora si vogliono confermare i presunti aventi diritto. Credevo che la disposizione volesse riconoscere questo fatto oggettivo e non un merito. Ed è in questo senso che mi orienterò nel dare il mio voto.

LANZA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANZA. Io sono lieto che l'emendamento soppressivo Amato sia stato cambiato in emendamento sostitutivo: ciò indica che è decisa volontà di tutta l'Assemblea dare un riconoscimento ai combattenti, mentre l'emendamento soppressivo voleva significare una *diminutio* per coloro che avevano prestato il loro servizio militare in difesa della Patria.

Sul merito desidero rilevare che, con lo emendamento che stiamo discutendo verrebbe ridotto di un numero di anni pari al servizio militare prestato, il periodo di venti anni di servizio richiesto nel primo comma già approvato e non quello di otto anni relativo alle funzioni. Questo è essenziale. Penso che si possa accedere a questa tesi solo che la riduzione non sia pari al periodo di anni in cui si è rimasti sotto le armi, ma di un quarto come veniva proposta dal nostro emendamento, specificando però che questo beneficio potrà essere utilizzato solo da coloro che sotto le armi non solo svolsero mansioni di medici, ma erano già laureati in medicina. Ciò per evitare che gli studenti universitari in medicina possano venirsi a trovare in una condizione di vantaggio rispetto a coloro che erano già laureati. Penso che sotto questo profilo possiamo accettare l'emendamento sostitutivo.

NAPOLI. Signor Presidente, in questo senso proporrò un altro emendamento concordato.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Napoli ha così modificato il suo emendamento:

« Per i sanitari che hanno la qualifica di combattente e che erano già laureati prima del servizio militare è computato nei venti anni previsti al primo comma il periodo prestato come medico in servizio militare ed in misura mai superiore al quarto. »

FRANCHINA. Ma la limitazione di un quarto in definitiva danneggia. C'è chi ha potuto fare dieci anni di servizio militare.

NAPOLI. Propongo che l'emendamento sia votato per divisione in due parti, di cui la prima fino alle parole « come medico in servizio militare » comprese.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la prima parte di questo emendamento fino alle parole « come medico in servizio militare ».

(E' approvata)

FRANCHINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHINA. Signor Presidente, non sono favorevole alla seconda parte di questo emendamento, perché temo ci possano essere dei casi in cui i medici possano essere danneggiati. Mi riferisco a quei medici che hanno prestato la loro opera nell'esercito per più di cinque anni. Tutti ci siamo trovati d'accordo che è giusto computare l'intero servizio prestato. A me pare che sia giusto adottare questo criterio anche per un'altra considerazione. Vero è che colui il quale era già primario non riceve alcun beneficio, ma è altrettanto vero che a chi invece ha prestato il servizio come medico generico senza avere al contrario la qualifica di primario, il servizio viene valutato come se egli fosse stato già primario. Quindi il vantaggio mi pare considerevole. Invece, ponendo la limitazione di cui alla seconda parte dell'emendamento ancora in discussione, si possono creare delle sperequazioni assurde fra chi effettivamente ha pre-

stato 5 anni di servizio militare e se li vuole valutati per intero e chi avendo fatto due guerre avrà potuto prestare dieci anni di servizio militare e ne ha computati solo la metà.

NAPOLI. Ritiro la seconda parte del mio emendamento.

PRESIDENTE. Allora il quarto comma dell'articolo è costituito solamente dalla prima parte dell'emendamento Napoli, già approvato. Comunico che l'Assessore all'igiene ed alla sanità, onorevole Petrotta, ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo:

« Il complessivo periodo di servizio previsto in 20 anni è inoltre ridotto a 15 sempre che gli aspiranti abbiano per tale periodo prestato servizio ininterrottamente con la effettiva qualifica di sovrintendente, direttore o primario. »

MACALUSO. E' precluso.

MAZZULLO. Per noi non è precluso.

PURPURA. Se l'abbiamo votato.

RESTIVO, Presidente della Regione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RESTIVO, Presidente della Regione. Devo dirvi che il Governo ha ripresentato con emendamenti costantemente il proprio disegno di legge per quanto riguarda l'articolo 3. L'emendamento ora annunciato dal Presidente prevede l'ipotesi che la funzione di primario sia stata esercitata per 15 anni. Questa ipotesi, a parte quelle previste nel primo comma, era considerato nel terzo comma del disegno di legge del Governo regionale. Quindi non c'è nulla di nuovo: così come abbiamo ripronostato tutti i punti di vista prospettati nel disegno di legge elaborato dal Governo regionale, proponiamo ora questo emendamento il quale, peraltro, siccome è in rapporto a uno svolgimento logico, a nostro avviso non rappresenta elemento nuovo per cui si possa avanzare la richiesta di preclusione.

MARINO, Presidente della Commissione. Chiedo di parlare.

II LEGISLATURA

CXXIII SEDUTA

19 NOVEMBRE 1952

OCCHIPINTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Marino.

MARINO, Presidente della Commissione. L'Assemblea non può tornare su una deliberazione già presa.

RESTIVO, Presidente della Regione. Onorevole Marino, vuole leggere l'articolo 3 del disegno di legge del Governo?

TOCCO VERDUCI PAOLA. Non si discute sull'articolo 3 del disegno di legge ma sullo emendamento.

RESTIVO, Presidente della Regione. Questo per dire che non c'è una contraddizione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Occhipinti.

OCCHIPINTI. Io credo che dopo l'osservazione dell'onorevole Presidente della Commissione, praticamente è balzata chiara ed evidente la preclusione. All'onorevole Restivo mi permetto di dire una cosa. Egli si richiama molto opportunamente, per dimostrare che il Governo è coerente nel presentare questo emendamento al disegno di legge governativo; ma noi stiamo ignorando completamente questo testo poichè stiamo discutendo sul disegno di legge della Commissione. Allora la preclusione è chiara, chiarissima; ed infatti sulla questione dei venti, quindici e dieci anni di servizio, l'Assemblea si è pronunciata bocciando il mio emendamento ed accettando il criterio dei venti anni. L'emendamento dell'onorevole Petrotta verrebbe a riaprire la discussione su questo argomento sul quale si è votato. Mi sembra che la preclusione sia così chiara ed evidente da non doversi nemmeno discutere.

PRESIDENTE. Su questo emendamento è prevista l'ipotesi di quindici anni di primariato, mentre l'Assemblea nel primo comma ha previsto l'ipotesi di venti anni di servizio di cui otto di primariato. Non è quindi la stessa cosa.

OCCHIPINTI. E' la stessa cosa.

BENEVENTANO. Non v'è preclusione.

PRESIDENTE. Ma si tratta di servizio continuativo prestato con la qualifica di primario.

OCCHIPINTI. Siamo nel campo della preclusione più piena e su questa la prego di decidere.

LA LOGGIA, Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, non può ragionevolmente sostenersi che ci sia preclusione per l'emendamento proposto dall'onorevole Petrotta. Basterebbe a dimostrarlo la considerazione che un comma esattamente analogo era nel testo del Governo. Non dico questo, onorevole Tocco, perchè io voglia sostenere che bisogna votare il testo del Governo, mentre la discussione è aperta su altro testo, ma per chiarire che se ci fosse stata quella incompatibilità che determina la preclusione, la norma non avrebbe potuto essere contenuta in quel testo, in cui il primo comma è identico a quello che abbiamo votato poc'anzi.

PRESIDENTE. La Presidenza non ritiene che sussiste preclusione.

LA LOGGIA, Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze. Per quanto riguarda il merito, la ipotesi di cui ci occupiamo è sostanzialmente e notevolmente diversa da quella prevista dal primo comma già votato. In quello si trattava di medici che avessero già prestato 20 anni di servizio ininterrotto in ospedali o cliniche, in Sicilia o fuori Sicilia e che avessero almeno otto anni di primariato effettivo. Qui si tratta di medici che hanno quindici anni di primariato effettivo e per i quali non si richiedono i venti anni di servizio ininterrotto. Nella valutazione comparativa delle due situazioni non vi è dubbio che quest'ultima richieda una maggiore considerazione poichè riguarda i titoli potiori rispetto a quelli considerati dal primo comma. Difatti chi ha per quindici anni avuto le funzioni di primario effettivo, credo che si trovi, dal punto di vista dell'attività

professionale, in una situazione di maggiore rilievo di colui che viceversa ha esercitato soltanto per otto anni il primariato, anche se per venti anni ha prestato servizio presso cliniche, istituti etc., in qualunque categoria di prestazione professionale. La situazione che noi consideriamo nel nostro emendamento come equivalente è addirittura *potiore* rispetto all'altra e meriterebbe quindi un trattamento di maggior favore. Credo quindi che non vi sia niente di straordinario, scandaloso o illegittimo. Se si fosse votato l'emendamento Bruscia e Lanza che parlava di quindici anni, questa disposizione non avrebbe avuto ragione d'essere. Ma ora dobbiamo essere coerenti: abbiamo votato contro perché ritenevamo pochi quindici anni; ora dobbiamo votare a favore perché quindici anni di primariato sono ben maggiori degli otto congiunti a sette di servizio semplice.

MARE GINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANZA. Parla a nome della Commissione?

MARE GINA. Parlo a nome del mio Gruppo: non ho l'onore di far parte della Commissione in questa seconda legislatura. Voteremo contro questo emendamento dell'onorevole Petrotta perché si tratta di una disposizione *ad personam*. Ho letto uno per uno tutti i nomi dei primari che questa cartella contiene. Nessun primario dell'ospedale di Palermo si trova nelle condizioni di beneficiare di questa disposizione, come nessun primario dell'ospedale di Messina...

PETROTTA, Assessore all'igiene ed alla sanità. Non è del mio collegio.

LA LOGGIA, Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze. Non c'entra il collegio elettorale.

MARE GINA. Allora c'entra il collegio elettorale dell'onorevole Lanza. Nessun primario di Messina, Catania, Trapani, Enna, si trova in queste condizioni ma soltanto un primario di Caltanissetta, il dottore Viola, un medico che ha sedici anni di interinato. Per questa ragione, oltre che per quello che ho detto ieri, noi voteremo contro l'emendamento.

LANZA. Non lo conosco e non appartiene al mio partito, onorevole Mare. Respingo questa sua insinuazione che non è degna di un deputato. Domandi ai suoi colleghi se conosco il dottore Viola.

MARE GINA. Non ho interesse a conosce-re le sue amicizie.

PETROTTA, Assessore all'igiene ed alla sanità. Onorevole Mare, tutti questi medici li conosco io e so chi resta dentro e chi resta fuori.

MARE GINA. Il disegno di legge glielo hanno portato già fatto su misura.

PRESIDENTE. Nel merito ha facoltà di par-lare la Commissione.

MARINO, Presidente della Commissione. A parte la questione della preclusione che per noi esiste, nel merito la Commissione è contraria.

LANZA. Chiedo di parlare.

MONTALBANO. Onorevole Lanza, ora dobbiamo votare.

LANZA. Onorevole Montalbano, quando un deputato del suo Gruppo qui dalla tribuna insinua che la mia posizione favorevole allo emendamento ha attinenza con la situazione di un ben determinato professionista, ho il diritto di respingere questa insinuazione. Non so nemmeno chi sia questo professionista.

MARE GINA. Non ho insinuato.

TOCCO VERDUCI PAOLA. Non c'entra; essendosi parlato di collegio, ha detto che se non è di Palermo, è di Caltanissetta.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il comma ag-giuntivo proposto dall'Assessore all'igiene ed alla sanità.

(Non è approvato)

BENEVENTANO. Signor Presidente, chie-do che si passi alla discussione del seguente

II LEGISLATURA

CXXIII SEDUTA

19 NOVEMBRE 1952

emendamento aggiuntivo, presentato stamane da me e dall'onorevole Majorana Benedetto:

« Per i primari che si trovano comunque assunti alle dipendenze di ospedali di terza categoria, il periodo di servizio di anni venti è ridotto ad anni sette, di cui almeno due con funzioni di direttore di reparto. »

NAPOLI. Signor Presidente, ritengo che questo emendamento sia già precluso poichè nel primo comma dell'articolo 3 non abbiamo parlato né di prima né di seconda categoria.

PRESIDENTE. Ha ragione, onorevole Napoli. Il comma aggiuntivo proposto dagli onorevoli Beneventano e Majorana Benedetto è precluso.

Si passi al quinto comma dell'emendamento Bruscia ed altri, che rileggo:

« Per le anzidette nomine ai posti di direttore sanitario è richiesto il possesso negli aspiranti dei titoli di cui alla lettera *m*) dell'articolo 67 del decreto ministeriale 19 dicembre 1940, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 100 del 28 aprile 1941, mentre per le nomine ai posti di primario di specialità ufficialmente riconosciuta, è richiesto il possesso dei requisiti di cui alla lettera *e*) dell'articolo 47 del regio decreto 30 settembre 1938, numero 1631 ».

Lo pongo ai voti.

(*E' approvato*)

Si passi al sesto comma dell'emendamento Bruscia ed altri, che rileggo:

« In ogni caso le nomine di cui sopra sono disposte a favore del personale che non abbia superato il limite massimo di età per la permanenza in servizio di cui all'articolo 18 del regio decreto 30 settembre 1938, numero 1631 ».

Lo pongo ai voti.

(*E' approvato*)

Pongo ai voti nel suo complesso l'articolo 3 quale risulta dopo l'approvazione dei singoli comma.

Lo rileggo:

Art. 3.

Coloro che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge ricoprono presso ospedali nella Regione siciliana l'incarico di sovraintendenti o direttori sanitari o primari e che, comunque assunti, abbiano prestato effettivo servizio in ospedali o in istituti o cliniche universitarie per un periodo complessivo non inferiore a venti anni dei quali almeno otto con le effettive funzioni e con le qualifiche sopradette, hanno diritto ad essere nominati effettivi, con provvedimento delle Amministrazioni ospedaliere dalle quali dipendono, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il periodo di servizio svolto con le funzioni di sovraintendente o di direttore sanitario o di primario, previsto in anni otto è ridotto a cinque anni semprechè gli aspiranti possiedano almeno il titolo di libera docenza o siano stati dichiarati maturi alla cattedra universitaria.

Per i sanitari che hanno la qualifica di combattente e che erano già laureati prima del servizio militare è computato nei venti anni previsti al primo comma il periodo prestato come medico in servizio militare.

Per le anzidette nomine ai posti di direttore sanitario è richiesto il possesso negli aspiranti dei titoli di cui alla lettera *m*) dell'art. 67 del decreto ministeriale 19 dicembre 1940, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 28 aprile 1941, mentre per le nomine ai posti di primario di specialità ufficialmente riconosciute, è richiesto il possesso dei requisiti di cui alla lettera *c*) dell'articolo 47 del R. D. 30 settembre 1938, numero 1631.

In ogni caso le nomine di cui sopra sono disposte a favore del personale che non abbia superato il limite massimo di età per la permanenza in servizio di cui all'art. 18 del R.D. 30 settembre 1938, numero 1631.

(*E' approvato*)

I rimanenti emendamenti all'articolo 3 si intendono, pertanto, superati.

II LEGISLATURA

CXXIII SEDUTA

19 NOVEMBRE 1952

Si passi all'emendamento aggiuntivo Bruscia, Lanza, Cuttitta, Tocco Verduci Paola e Recupero, già annunziato nella seduta di stamane e che rileggo:

« Le singole amministrazioni ospedaliere provvederanno, a concorsi espletati, alla nomina contemporanea dei vincitori dei concorsi e del personale interino che, a norma della presente legge, venga trasferito in ruolo, al fine di costituire eguali anzianità di nomina. »

BRUSCIA. Lo ritiriamo.

MARINO, Presidente della Commissione. Signor Presidente, l'onorevole Recupero però insiste.

PRESIDENTE. Allora, ha facoltà di parlare l'onorevole Recupero per dare ragione di questo emendamento.

RECUPERO, relatore. Trovo strano che i colleghi i quali stamane avevano firmato questo emendamento ora l'abbiano ritirato. Si era d'accordo di introdurre nella legge una norma che potesse evitare l'*embrassons nous*, l'abbraccio tra quelli che saranno direttamente nominati per effetti dell'articolo 3, già approvato e quelli che dovrebbero poi essere sottoposti ad esami in seguito a concorso. Per evitare favoritismi che potrebbero determinarsi nella esecuzione dei concorsi, noi avevamo diviso di presentare questo emendamento e in esso insistiamo con l'obiettivo di moralizzare i concorsi, con quello stesso spirito con cui ci siamo battuti per i concorsi e contro le nomine dirette.

NAPOLI. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

NAPOLI. Purtroppo questo emendamento è precluso perché gli interini devono essere nominati entro 60 giorni.

PRESIDENTE. L'eccezione è accolta. L'emendamento aggiuntivo Bruscia ed altri è precluso.

Comunico che gli onorevoli Costarelli, Majorana Claudio, Di Martino, Sammarco e Romano Giuseppe hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 3 bis.

Ai fini del computo degli anni di anzianità nel primariato richiesti per la conferma nel posto, sono da considerarsi equivalenti ad anni uno di primariato, e come tali da computarsi, ogni tre anni di servizio effettivamente prestato nella qualità di aiuto o di assistente.

MARINO, Presidente della Commissione. E' precluso anche questo.

PRESIDENTE. No, ha la stessa caratteristica precisa di quello dei combattenti, quindi può benissimo essere trattato.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Costarelli per dare ragione di questo emendamento.

COSTARELLI. Questo mio emendamento è nato (e forse sarebbe stato ritirato se le vicende dei precedenti articoli fossero state un po' diverse) dalla considerazione che ci sono negli ospedali — e questo è notorio — molti medici che hanno prestato per molti e molti anni il loro servizio in qualità di aiuto o di assistente e hanno invece fatto praticamente i primari, in quanto gli ospedali affidavano, solo nominalmente, il primariato a un medico di grande fama per averne prestigio. Ora noi che andiamo a riconoscere con una legge un diritto a chi abbia esercitato anche soltanto una funzione di prestigio (perchè può darsi che un medico sia stato solo per prestigio e nominalmente primario di un ospedale per dieci o quindici anni), non vogliamo riconoscere alcun diritto a colui che per 25, 30 anni, come aiuto, ha svolto l'effettivo lavoro? La cosa assume un carattere di contraddittorietà, quando, come è avvenuto, e come del resto può avvenire, il primario si è ritirato o si è trasferito e l'aiuto durante questi ultimi 4 o 5 anni è venuto ad assumere effettivamente la carica di primario e si trova per esempio con 7 anni di primariato e 30 o 20 anni di assistenziato, ma in effetti di primariato. Perchè non tenere in qualche considerazione questo effettivo lavoro svolto? Mi pare che è una considerazione di vera giustizia. Nient'altro che questo. E' una questione di giustizia e anche, permettetemi, di coerenza; infatti siamo disposti a riconoscere dei diritti, come dicevo, a una posizione che tante volte è esclusa.

sivamente formale e neghiamo un riconoscimento pratico a chi ha svolto effettivamente un lavoro. Naturalmente non insisto sul rapporto di tre a uno, potrà essere quattro a uno, cinque a uno — l'Assemblea lo vaglierà —, ma insisto a che il principio sia sancito.

DI CARA. E' precluso, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Governo.

PETROTTA, *Assessore all'igiene ed alla sanità*. Debbo dire in tutta coscienza che trattandosi di aiuti e di assistenti è bene che noi andiamo incontro a questa classe; ma non possiamo valutare e tenere conto di posizioni che magari di fatto sono quelle che di diritto non lo sono. In tal caso la legge andrebbe oltre un criterio e di logica e di sistematica giuridica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la Commissione.

MARINO, *Presidente della Commissione*. Quello che ha detto l'onorevole Costarelli è molto nobile ma bisognava pensarci prima, perchè tutto quello che riguarda il computo e i requisiti di anzianità è stato già deliberato dall'Assemblea nel primo e nel secondo comma dell'articolo 3. D'altra parte per questa categoria è stato proposto un articolo aggiuntivo che dispone delle misure di riconoscimento. Per questi motivi la Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 3 bis proposto dall'onorevole Costarelli.

(*Non è approvato*)

Comunico che gli onorevoli Beneventano e Majorana Benedetto hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Art. ....

Per i sanitari, che come aiuti o assistenti in ospedali della Regione, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge abbiano prestato servizio in ospedali, cliniche o istituti universitari per un periodo complessivo non inferiore, rispettivamente ad anni 10 e

ad anni 5, di cui almeno 4 quale aiuto e 2 quale assistente, il periodo di tempo trascorso è considerato come primo incarico, e le amministrazioni ospedaliere, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dispongono la riconferma per un secondo periodo come effettivo.

Comunico, inoltre, che gli onorevoli Occhipinti, Gentile, Santagati Orazio, Crescimanno, e Santagati Antonino hanno presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'articolo aggiuntivo proposto dagli onorevoli Beneventano e Majorana Benedetto:

Art. ....

Per i sanitari, che, come aiuti o assistenti in ospedali della Regione, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato effettivo servizio in ospedali, cliniche o istituti universitari, anche fuori della Sicilia, per un periodo complessivo non inferiore rispettivamente ad anni 10 e ad anni 5 di cui almeno tre quale aiuto e due quale assistente, il periodo di tempo trascorso è considerato come primo incarico, e le amministrazioni ospedaliere possono, entro sessanta giorni dell'entrata in vigore della presente legge, disporre la riconferma per un secondo periodo come effettivo.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Beneventano per dare ragione del suo emendamento.

BENEVENTANO. Onorevole signor Presidente, onorevoli colleghi, io ho già accennato alle finalità a cui vuole arrivare il mio emendamento, col quale si intende venire incontro alle esigenze degli assistenti e degli aiuti. Potrei qua lanciarmi in un discorso lirico, enfatico, come ne sono stati pronunziati. Risparmio l'Assemblea e cerco di venire a degli argomenti un po' più pratici che sono più a contatto della realtà. Da qualcuno è stato detto che approvando questo emendamento si verrebbe a violare il principio generale della legge cosiddetta Petragnani. Io invece ritengo che il disposto del mio emendamento circa gli aiuti e gli assistenti è mantenuto nei limiti conformi dell'ordinamento della cosiddetta legge Petragnani, che è stata emanata nel 1938. Quindi, qui non si tratta né di infrazione, né di violazione ai principi dettati dalla cosiddetta legge

Petragnani, ma si tratta invece di dare un modestissimo beneficio a tutti coloro i quali hanno occupato posti subalterni negli ospedali e che si trovano da un congruo periodo di anni in questo incerto stadio di volontariato e di transitorietà appunto per la mancanza di concorsi, che non può essere assolutamente loro addebitata.

Altri dicono: ma in questo modo noi eliminiamo i concorsi. Non è vero: i concorsi non vengono eliminati perché nel giro di pochissimi anni, quattro per gli aiuti e due per gli assistenti, la situazione si verrà a normalizzare. Il mio emendamento, infatti, non tende a immetterli in pianta stabile, ma solo confermarli per un periodo uguale di servizio, come reincarico, trascorso il quale non possono partecipare neanche più al concorso per assistenti o per aiuti, ma, se vogliono, a quelli per posti superiori. Quindi, la ventilata cristallizzazione non c'è, poiché si tende semplicemente a creare un periodo di transizione, che serva effettivamente a venire incontro alle necessità di questi volontari, di questi medici, che per lunghi anni sono stati negli ospedali in questo stato di incertezza; necessità che devono essere valutate e tenute presenti nella formulazione di questa legge. Debbo inoltre dire che il mio emendamento si riferisce solamente al servizio prestato negli ospedali della Regione. Non ho nulla in contraio a che questo si specifichi, come mi dichiaro favorevole alla riduzione da quattro a tre anni proposta dall'onorevole Occhipinti.

OCCHIPINTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OCCHIPINTI. Onorevole Presidente, desidero fare notare che l'intervento dell'onorevole Beneventano — che io ho seguito perché praticamente non ha fatto altro che esprimere quello che io avevo in animo di dire — avrebbe dovuto seguire al mio, perché l' emendamento da me presentato andava illustrato prima. Fra il mio emendamento e quello Beneventano non vi è differenza sostanziale; solo noi aggiungiamo all'emendamento presentato dall'onorevole Beneventano e dall'onorevole Majorana il termine «anche fuori della Sicilia»; prevediamo, cioè, che un aiuto o un assistente che in atto presta servizio in un ospedale della

Regione siciliana possa avere espletato parte di questo servizio oltre Stretto. Intendiamoci, noi vogliamo affermare questo principio, poiché qui si è affermato di venire incontro, sotto un certo punto di vista, agli ospedalieri. È stato detto in Commissione da un illustre clinico concittadino che se una maglia si deve aprire non è assolutamente umano né simpatico né giusto che venga trascurato il lavoro prestato dagli assistenti e dagli aiuti.

BENEVENTANO. Accetto anche questa modifica.

PRESIDENTE. E allora possiamo prendere per base l'emendamento Occhipinti?

BENEVENTANO. Sì, senz'altro.

OCCHIPINTI. Desidererei sottoporre alla vostra attenzione un'altra proposta che non è contenuta nell'emendamento, ma che potrebbe essere aggiunta nel caso in cui anche l'onorevole Beneventano la volesse sottoscrivere. Abbiamo usato il criterio di riconoscere le benemerenze combattentistiche per i primari e i direttori; per questa categoria che interessa i giovani e che sono quelli che maggiormente sono stati paralizzati, proporrei il seguente comma aggiuntivo: «Alla categoria di cui al comma precedente si applicano i benefici previsti dal terzo comma dell'articolo 3 della presente legge.».

BENEVENTANO. D'accordo.

NAPOLI. Deve essere quattro e due, perché questo è il regolamento.

OCCHIPINTI. Si osserva che l'ordinamento Petragnani richiede quattro anni per l'aiutantato e due per l'assistantato. Noi, ritenevamo, e potremmo continuare a ritenere, che in questa materia abbiamo la facoltà di modificare una norma prevista nell'ordinamento Petragnani. Se abbiamo la possibilità di avvalerci di questa nostra potestà legislativa, per quanto mi riguarda insisto nella proposta di tre anni — non ne farò una questione di particolare rilievo —; ma se ci sono motivi di particolare rilievo che debbano farci rinunciare a questo criterio triennale, noi siamo sempre disposti ad accogliere una modifica, purchè sia rispettata l'esigenza fondamentale, cui l'emendamento si ispira. I prin-

cipi che ispirano questo emendamento sostanzialmente li ha esposti l'onorevole Beneventano. Si tratta di confermare per un altro periodo gli assistenti e gli aiutanti, di modo che il loro incarico venga sbloccato.

NAPOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI. Credo che la norma proposta con l'emendamento dell'onorevole Occhipinti sia quanto mai equa. Praticamente si dà un riconoscimento — non vorrei usare la parola — di « ben servito » a coloro che hanno servito di fatto e lo si dà per un periodo determinato di quattro anni a una categoria e di due anni all'altra; dopo si faranno i concorsi. Però non sono d'accordo, e prego il collega Occhipinti di pensarci, sul termine di tre anni, perchè sembrerebbe — e non vuole esserlo — una violazione di una norma universitaria.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Governo.

PETROTTA, Assessore all'igiene ed alla sanità. Il Governo desidera sottolineare che nel proprio disegno di legge non era previsto nulla a favore degli aiuti e degli assistenti; e questo per un principio restrittivo nel quale il Governo intendeva mantenersi. Si era pensato soltanto — e questo è bene dirlo, anche per conoscere il pensiero del Governo — di elevare i limiti di età per questi vecchi aiuti e assistenti ai fini dei concorsi. Tuttavia, poichè ho avuto la sensazione che l'Assemblea tutta vuole compiere questo atto che è anche di giustizia verso gli aiuti e gli assistenti, io accetto a nome del Governo questo criterio. Sicchè sono favorevole acchè venga computato il servizio prestato fuori della Sicilia, però non posso accettare i tre anni perchè l'articolo 25 della legge Petragnani dice che l'aiuto è nominato per un quadriennio e può essere riconfermato per un periodo non superiore. Lo stesso — articolo 26 — per gli assistenti che sono nominati per un biennio e possono essere confermati per un altro biennio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la Commissione.

MARINO, Presidente della Commissione. L'emendamento Occhipinti è sacrosanto. Sic-

come si è adottato il principio della sanatoria per i primari e i direttori non c'è ragione di adottare due pesi e due misure. Si tratta di una categoria, che è altamente benemerita, quella degli aiuti e assistenti, proprio come i primari; perciò la Commissione non solo è favorevole ma esorta l'Assemblea a votare all'unanimità questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo ai voti gli emendamenti Beneventano, Majorana Benedetto e Occhipinti, che diventano articolo 4, nel seguente testo concordato e accettato dal Governo e dalla Commissione:

#### Art. 4

Per i sanitari che, come aiuti o assistenti in ospedali della Regione, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato effettivo servizio in ospedali, istituti o cliniche universitari anche fuori della Sicilia, per un periodo complessivo non inferiore rispettivamente ad anni dieci o ad anni cinque, di cui almeno quattro quale aiuto e due quale assistente, il periodo di tempo trascorso è considerato come primo incarico; gli stessi hanno diritto ad essere riconfermati da parte delle amministrazioni ospedaliere, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per un secondo periodo come effettivo.

Alla categoria di cui al comma precedente si applicano i benefici previsti dal terzo comma dell'articolo 3 della presente legge.

(E' approvato)

Do lettura dell'articolo 5:

#### Art. 5

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

(E' approvato)

Votazione per scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si proceda alla votazione per scrutinio segreto del disegno di legge

II LEGISLATURA

CXXIII SEDUTA

19 NOVEMBRE 1952

testè discussa, nel suo complesso.

Chiarisco il significato del voto: pallina bianca nell'urna bianca, favorevole al disegno di legge; pallina nera nell'urna bianca, contrario.

Prego il deputato segretario di fare l'appello.

LO MAGRO, segretario, fa l'appello.

Prendono parte alla votazione: Adamo Domenico - Adamo Ignazio - Amato - Andò - Antoci - Ausiello - Battaglia - Beneventano - Bianco - Bonfiglio Agatino - Bruscia - Buttafuoco - Castiglia - Cefalù - Cimino - Colajanni - Cortese - Cosentino - Costarelli - Crescimanno - Cuffaro - Cuttitta - D'Agata - D'Antoni - Di Blasi - Di Leo - Di Napoli - Faranda - Fasino - Franco - Gentile - Germanà Antonino - Grammatico - Guzzardi - La Leggia - Lanza - Lo Giudice - Lo Magro - Macaluso - Majorana Benedetto - Majorana Claudio - Mare Gina - Marino - Marullo - Milazzo - Montalbano - Morso - Napoli - Nicastro - Occhipinti - Ovazza - Petrotta - Pivetti - Pizzo - Purpura - Recupero - Renda - Restivo - Romano Fedele - Romano Giuseppe - Russo Calogero - Russo Giuseppe - Russo Michele - Salamone - Sammarco - Santagati Antonino - Santagati Orazio - Tocco Verduci Paola - Zizzo.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la votazione. Prego i deputati segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I deputati segretari numerano i voti)

#### Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea il risultato della votazione per scrutinio segreto:

Presenti e votanti . . .	69
Voti favorevoli . . .	38
Voti contrari . . .	31

(L'Assemblea approva)

#### Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che l'assenza dell'Assessore agli enti locali, onorevole Alessi,

alla seduta odierna, deve ritenersi giustificata per ragioni della sua carica.

#### Sui lavori dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Dobbiamo stabilire se doviamo tenere seduta domani.

GENTILE. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. A quanto capisco non siete favorevoli a fare seduta domani. Allora riprenderemo il 3 dicembre.

Ricordo all'Assemblea che i Capigruppo parlamentari hanno assunto impegno di procedere alla discussione del disegno di legge sugli organici e sullo stato giuridico dei dipendenti della Regione entro la sessione in corso.

#### Per il Congresso nazionale della Democrazia cristiana.

OCCHIPINTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OCCHIPINTI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, chiedo scusa se vi intrattengo ancora qualche minuto. Conosciamo tutti quanti il motivo del rinvio dei lavori della Assemblea. Noi abbiamo approvato una legge dopo una discussione appassionata e a volte polemica, che comunque dimostra la volontà e l'intenzione di collaborare per il bene supremo della nostra Sicilia, che è nell'animo di tutti i componenti di questa Assemblea.

I colleghi democristiani si apprestano a partecipare al loro Congresso nazionale: espressione questa di democrazia e di libertà di pensiero. Sia lecito a me e anche ai miei colleghi, in nome dei quali mi onoro di parlare, che pure rappresentiamo un partito politico che ha dovuto faticare per molto tempo per fare il suo Congresso nazionale, di augurare ai colleghi democristiani proficui lavori.

Auguro loro una limpidezza di vedute che possa finalmente liberarci da qualsiasi pudore di interesse politico e partitico per fissare quella che è la realtà del nostro Paese, la realtà della nostra Italia. Mi sia anche lecito, sempre a nome del mio gruppo, di sollecitare i deputati democristiani perché nella loro sede più opportuna, se possono, facciano

di tutto per fermare quel famoso disegno di legge elettorale che minaccia di dividere.....  
(commenti al centro)

LO GIUDICE. Che c'entra questo. Siamo più seri.

OCCHIPINTI. E' un saluto e un augurio che faccio; non volevo, non pensavo che lei si risentisse. Pensavo che potesse tornare gradita a un collega l'espressione di un augurio...

LO GIUDICE. Ma no! E' antiparlamentare.

OCCHIPINTI. ...e nello stesso tempo desideravo affidarvi un mandato che potrebbe essere sentito dal mio e da altri settori; non credevo di fare cosa antiparlamentare, antidemocratica, antipolitica. Lei può non accettarlo questo augurio; comunque mi consenta di farlo a lei ed ai suoi colleghi. (Commenti al centro)

PRESIDENTE. La seduta è rinviata a mercoledì, 3 dicembre, alle ore 17, col seguente ordine del giorno:

A) — Comunicazioni.

B) — Discussione dei seguenti disegni e proposte di legge:

1) « Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Regione siciliana per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 1953 » (199) (Seguito);

2) « Ratifica del D. L. P. 11 marzo 1952, n. 6, concernente: « Provvedimenti per agevolare la costruzione, lo ampliamento e l'attrezzatura di villaggi turistici, campeggi e tendopoli » (183);

3) « Schema di disegno di legge da proporre al Parlamento nazionale: « Provvedimenti a favore delle aziende agricole, site nell'ambito della Regione siciliana, danneggiate dall'alluvione dell'autunno 1951 » (101);

4) « Ratifica del D. L. P. 30 settembre 1951, n. 26, concernente: « Riduzione degli estagli relativi alla locazione dei fondi rustici ed alla vendita di erbe per il pascolo per l'annata agraria 1950-51 » (60);

5) « Aggiunte e modifiche alla legge 11 gennaio 1951, n. 25, recante norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario » (146);

6) « Termine di validità dei decreti legislativi del Presidente della Regione » (126);

7) « Provvidenze a favore di iniziative turistiche » (158);

8) « Istituzione a Catania di una scuola professionale femminile e di magistero per la donna » (97);

9) « Ratifica del D. L. P. 31 ottobre 1951, n. 31, concernente: « Istituzione di cantieri scuola di lavoro per la sistemazione delle strade comunali » (95);

10) « Ratifica del D. L. P. 26 settembre 1951, n. 29, concernente: « Accerchiamento dei pagamenti relativi alla esecuzione delle opere pubbliche di competenza della Regione » (72);

11) « Ratifica del D. L. P. 15 ottobre 1951, n. 32, relativo alla estensione al territorio della Regione siciliana delle disposizioni contenute nel D. L. 7 aprile 1948, n. 262, nella legge 12 settembre 1949, n. 386, e nella legge 19 maggio 1950, n. 319, concernente il collocamento a riposo dei dipendenti degli enti locali territoriali ed istituzionali e la istituzione dei ruoli transitori per la sistemazione del personale non di ruolo degli enti stessi » (106) (Seguito);

12) « Imponibile di mano d'opera nei piani di cui agli articoli 8 e seguenti della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104 » (96);

13) « Approvazione dei ruoli organici dell'Amministrazione regionale » (180);

14) « Istituzione dell'Istituto siciliano di epidemiologia e patologia mediterranea » (104);

15) « Ripartizione definitiva del territorio dei Comuni di Adrano, Biancavilla e Centuripe » (205);

16) « Modifica dell'articolo 2 della legge 10 febbraio 1951, n. 130, relativa alla concessione all'Istituto talassogra-

II LEGISLATURA

CXXIII SEDUTA

19 NOVEMBRE 1952

fico di Messina di un contributo per concorso alle spese di funzionamento e di contributo per la costruzione dello acquario » (173);

17) « Ratifica del D. L. P. 31 marzo 1952, concernente: « Trattamento economico dei membri del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana » (195);

18) « Istituzione di un osservatorio regionale per la pesca » (110);

19) « Disciplina dell'uso degli apparecchi da banco nella produzione di acque e bevande gassate » (153);

20) « Modifiche ed aggiunte alla legge regionale 18 gennaio 1949, n. 2, concernente sgravi fiscali per le nuove costruzioni edilizie » (140);

21) « Concessione di contributi per la costruzione di case comunali » (239);

22) « Provvidenze per le case di riposo destinate a vecchi e adulti inabili » (240);

23) « Ratifica del D. L. P. 18 aprile 1951, n. 20, concernente: « Concessione di mutui alle cooperative edilizie fra i dipendenti dell'Amministrazione regionale » (43);

24) « Norme integrative alla legge 20 marzo 1950, n. 29, recante provvedimenti per lo sviluppo delle industrie nella Regione » (175);

25) « Ratifica decreto legislativo presidenziale 10 marzo 1951, n. 9, concernente: « Istituzione di una scuola di perfezionamento in diritto regionale presso l'Università di Palermo » (32);

26) « Ratifica del D. L. P. 5 agosto 1952, n. 12, concernente: « Disposizioni per accelerare l'attuazione della riforma agraria » (216);

27) « Provvedimenti a favore delle aziende agricole site nell'Isola di Pantelleria, danneggiate da eventi atmosferici dell'aprile 1952 » (200);

28) « Provvedimenti a favore dei danneggiati dalla grandinata detta « del milazzese » del 26 maggio 1952 » (203).

**La seduta è tolta alle ore 21,45.**

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

*Il Direttore*

**Dott. Giovanni Morello**

Arti Grafiche A. RENNA - Palermo

II LEGISLATURA

CXXIII SEDUTA

19 NOVEMBRE 1952

ALLEGATO

## Risposta scritta ad interrogazione.

PIZZO — All'Assessore alle finanze: «Per sapere se è a conoscenza che gli uffici finanziari periferici della Regione sono privi della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e per conoscere quali provvedimenti intende adottare perchè ne siano sollecitamente forniti onde possano dare immediata applicazione alle leggi della Regione in tale importante settore.» (456) (*Annunziata il 14 ottobre 1952*)

RISPOSTA — « All'epoca nella quale è stata presentata l'interrogazione, la *Gazzetta Ufficiale* della Regione (Parte 1<sup>a</sup>) veniva spedita ai seguenti Uffici finanziari periferici:

1) A tutte le Intendenze di Finanza della Sicilia;

2) A tutti gli Uffici del Registro di Sicilia;

3) Ispettorati Compartimentali Imposte Dirette di Messina e Palermo;

4) Ispettorati Compartimentali Tasse ed Imposte Indirette sugli Affari di Messina e Palermo;

5) Ispettore Generale dell'Intendenza di Palermo;

6) Ufficio Distrettuale Imposte Dirette di Agrigento;

7) Ufficio Distrettuale Imposte Dirette di Caltanissetta;

8) Ufficio Distrettuale Imposte Dirette di Catania;

9) Ufficio Distrettuale Imposte Dirette di Enna;

10) Ufficio Distrettuale Imposte Dirette di Messina;

11) Ufficio Distrettuale Imposte Dirette di Monreale;

12) Ufficio Distrettuale Imposte Dirette di Palermo;

13) Ufficio Distrettuale Imposte Dirette di Ragusa;

14) Ufficio Distrettuale Imposte Dirette di Siracusa;

15) Ufficio Distrettuale Imposte Dirette di Trapani.

Successivamente, e con inizio dal corrente mese, è stato disposto altresì che una copia della *Gazzetta Ufficiale*, venga pure inviata a tutti i 63 Uffici distrettuali delle Imposte Dirette esistenti in Sicilia.» (15 novembre 1952)

L'Assessore  
LA LOGGIA